

Giuseppe Niccolini

*A proposito di una massima imprecisa  
(con una breve chiosa critica e con qualche osservazione sulla competenza  
del tribunale delle imprese a conoscere delle controversie sul compenso di  
amministratori e liquidatori di s.p.a.)*

SOMMARIO: 1. La massima (e la nota redazionale) e l'informazione giuridica: l'insegnamento di Maurizio Converso – 2. Una massima imprecisa – 3. Una breve chiosa critica e qualche osservazione sulla competenza del tribunale delle imprese a conoscere delle controversie sul compenso di amministratori e liquidatori di s.p.a.

*1. La massima (e la nota redazionale) e l'informazione giuridica: l'insegnamento di Maurizio Converso*

Redigere una massima<sup>1</sup> non è compito facile: la massima, nel momento in cui ne sintetizza il contenuto decisorio, riferisce e al contempo interpreta

<sup>1</sup> Che se «opera dell'ingegno» non è [come invece ebbe a sentenziare, suscitando molte polemiche, Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544, in «Foro it.», 1960, I, col. 55, con nota di A. MUSATTI, *Massime di giurisprudenza, patto di non concorrenza e diritto d'autore*; in «Giust. civ.», 1960, I, p. 243, con nota di M. FABIANI, *Limiti di tutela delle massime e dei repertori di giurisprudenza e concorrenza sleale*; in «Foro pad.», 1960, I, col. 787, con nota di L. SORDELLI, *Originalità (e suoi limiti) nelle massime di giurisprudenza*; in «Riv. dir. ind.», 1960, II, p. 151, con altra nota di L. SORDELLI, *Massime, compendi e il problema della creatività della forma (interna ed esterna) delle opere derivate*; in «Temi nap.», 1960, p. 128, con nota di G. MINERVINI, *Sulla liceità della riproduzione delle massime di giurisprudenza*; in «Arch. ricerche giur.», 1960, p. 295, con nota di E. BONASI BENUCCI, *Rilievi nella tutela delle massime giurisprudenziali*; ma poi *contra* Trib. Milano 12 dicembre 2005, in «Foro it.», 2006, I, col. 2242, con osservazioni di G. CASABURI; in «Corriere merito», 2006, p. 593, con nota di D. SARTI, *Massime giurisprudenziali e diritto d'autore*; in «Dir. ind.», 2006, p. 194], è tuttavia prodotto dell'intelligenza: tant'è che talvolta – come nel caso di Cass. 15 maggio 1978, n. 2365: v. al riguardo G. CASTELLANO, *Declino delle «clausole di gradimento»*, in «Giur. comm.», 1983, II, pp. 153 ss. – si è discusso, con riguardo a una certa massima, di quanto il suo redattore fosse riuscito a cogliere – e a compiutamente riferire – il contenuto e la portata della decisione.

la determinazione del giudice. La massima, poi, destinata com'è a comparire nei Repertori, ha vita tutt'altro che effimera: essa costituisce, per gli interpreti, fonte documentativa. Da ciò l'importanza dell'opera del compilatore della massima, chiamato a cogliere, per poi compendiare, il principio di diritto sul quale si fonda il *decisum*. Da ciò le sue responsabilità, tanto più gravi quanto maggiore sia la tendenza (che, fatalmente, si farà a sua volta tanto maggiore quanto più risalente nel tempo sia la sentenza e questa sia dunque pubblicata in lontane annate di riviste, di quelle, può per soprannumero accadere, non facili a reperirsi) a leggere solo la massima, senza accompagnarla con la consultazione del testo integrale (a cominciare dal 'fatto') della decisione.

Documentazione giuridica è anche la nota redazionale che fa da scorta alla massima: volta a fornire al lettore notizie e riferimenti, spunti di confronto e argomenti di riflessione, la redazionale dialoga con la massima (e con la sentenza), ne arricchisce e completa la funzione di strumento euristico (sarei portato ad affermare che una massima priva di nota redazionale è un'opera incompiuta, un lavoro imperfetto). Il compito del redattore, quando attende a questo ulteriore impegno, non è di importanza e responsabilità minori che quello affrontato nell'elaborare la massima. Dire, in chiosa, che la giurisprudenza edita è conforme o che i precedenti noti sono di diverso segno o, ancora, scrivere «nulla in termini», equivale a dare, così come con la massima, un'informazione: un'informazione che, se imprecisa, finisce con indurre in errore il lettore e futuro interprete.

Nel segno di tale funzione affidata al plesso 'massima-nota redazionale', l'impegno e la lezione di Maurizio Converso, il suo richiamo – tenacemente ripetuto a tutti i collaboratori del «Foro» (i 'foranei', com'è suo costume chiamarli, con una neologica rivisitazione sostantivata dell'aggettivo un po' ardita, ma simpatica ed estremamente efficace), specie ai più giovani di essi (*quorum olim ego*<sup>2</sup>), che spesso si rivolgevano a lui per avere consigli e suggerimenti – ad affrontare il proprio lavoro con estremo rigore, ad accostarsi alla sentenza loro assegnata con il senso di responsabilità che deve guidare chi è chiamato a informare e documentare. Al riguardo, Maurizio ha sempre professato (e, professando, insegnato) intransigenza, raccomandando (in

<sup>2</sup> Come non rammentare quante volte ho lanciato a Maurizio un 'accorruomo'? E non solo quando, in un settembre di ormai tanti anni fa, fresco di laurea, varcata la soglia di via Pietro Cossa, mi vidi assegnare da Virgilio Andrioli una «sentenza per neofiti» (così aveva appuntato a margine della prima pagina) ed impiegai più di un mese, fra mille esitazioni, ad allestire la mia prima massima e la relativa nota (ci volle tutta la pazienza di Maurizio nel seguirmi in quei miei incerti primi passi), ma anche quando, in grazia di un'assidua militanza, ero diventato (o avrei dovuto essere diventato) un po' più esperto.

questo ammonimento affondano le radici del suo metodo) un atteggiamento di umiltà volto al rispetto dell'altrui pensiero; ha costantemente avuto a regola, esortando al meticoloso scrupolo, l'accuratezza della ricerca. E per via di quel solo loro canone, quello della sintetica completezza, stima così tanto le note redazionali, che ha sempre dato a compito – preoccupato che queste finiscano per allontanarsi dall'informazione e dalla documentazione – le note a sentenza.

## 2. *Una massima imprecisa*

Mi sono di recente imbattuto nella massima (c.d. 'ufficiale', in quanto elaborata dall'Ufficio Massimario della Suprema Corte) tratta dall'ordinanza di Cass. 23 maggio 2014, n. 11448<sup>3</sup>: «la controversia relativa al compenso spettante all'amministratore di una società di capitali – o, come nella specie, al liquidatore – per l'attività svolta in favore della società non appartiene alla competenza del tribunale delle imprese poiché ha ad oggetto il rapporto di lavoro, eventualmente parasubordinato, o di opera professionale tra detto soggetto e la società, fermo restando che la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza eventualmente proposto».

Incuriosito (avrei dovuto discutere, qualche giorno dopo, una controversia nella quale la questione assumeva rilevanza), vado subito a leggere la decisione e mi avvedo che quella massima è imprecisa.

Questo il caso. Una società per azioni si doleva del fatto che il suo liquidatore unico, il quale al tempo della nomina aveva rinunciato al compenso attribuitogli dall'assemblea, avesse poi percepito detto compenso, che egli, poco prima di rassegnare le dimissioni ed essere sostituito, aveva, nella carica ancora ricoperta, pagato a se stesso: da ciò una domanda di ripetizione d'indebito. Il convenuto aveva preliminarmente eccepito l'incompetenza del giudice adito (il tribunale ordinario) sostenendo che la controversia fosse riservata al c.d. tribunale delle imprese. Il tribunale aveva rigettato tale preliminare eccezione e accolto, ricusando le eccezioni di

<sup>3</sup> In «Rep. Foro it.», 2014, voce *Competenza civile*, n. 122. Sulla scorta di questa pronuncia del S.C., Trib. Roma (Giud. C. Bordo) 2 marzo 2015 (ord.), in causa r.g. 27543/2014, ined., ha ritenuto che non fosse di competenza del tribunale delle imprese la controversia nella quale una società per azioni – invocando, peraltro, l'art. 2033 c.c. (e v. più avanti la nota 57) e l'art. 2041 c.c. – chiedeva ad un suo ex amministratore la restituzione di somme che quest'ultimo aveva percepito ritenendo che gli spettassero a titolo di compenso.

merito sollevate dal convenuto, la domanda della società<sup>4</sup>. Avverso detto provvedimento il soccombente aveva proposto regolamento facoltativo di competenza. La Corte di Cassazione – dopo avere affermato che la statuizione del tribunale era corretta perché la controversia tra una società di capitali e il suo amministratore o il suo liquidatore in ordine alla spettanza del compenso non compete alla sezione specializzata in materia di impresa in quanto riguarda un rapporto di lavoro parasubordinato<sup>5</sup> oppure<sup>6</sup> (qualora,

<sup>4</sup> Il provvedimento (ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di Trib. Messina, Giud. A. Fiorentino, 24 maggio 2013, n. 37, resa in causa r.g. 479/2013) è inedito. Ne riporto, per maggiore ragguaglio, la motivazione, nella parte che qui interessa.

«Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto, sotto il profilo che, attenendo il giudizio a rapporti societari, la cognizione dello stesso competerebbe al tribunale delle imprese. L'eccezione è infondata. Infatti la competenza del tribunale delle imprese, istituito dal d. leg. 1/2012, comprende (art. 2, comma 1, lett. d), oltre le controversie in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, di diritto d'autore, di intese restrittive della concorrenza ed abuso di posizione dominante, di normativa antitrust, quelle societarie, in precedenza soggette al rito speciale di cui al d.lgs. 5/2003. Tuttavia tra tali ultime controversie, per giurisprudenza consolidata di questo ufficio, non possono considerarsi incluse quelle tra società e gli amministratori (o liquidatori) per questioni attinenti ai loro compensi: infatti deve escludersene la natura societaria, in quanto la fonte del rapporto intercorrente tra la società e tali suoi organi viene pacificamente individuata non nel contratto di società, ma in un ordinario contratto d'opera professionale (Cass. 2861/2002, 7961/2009) o, al più, di collaborazione parasubordinata (Cass. 4261/2009)».

<sup>5</sup> Nella motivazione, il richiamo a Cass. 14 dicembre 1994, n. 10680 (che si legge in «Foro it.», 1995, I, col. 1486; in «Società», 1995, p. 635, con nota di G.B. MACRÌ, *A proposito del rapporto amministratori-società: la c.d. parasubordinazione*; in «Giur. it.», 1995, I, 1, col. 1524; in «Giust. civ.», 1995, I, p. 2473, con nota di A. NERI, *L'amministratore di società lavoratore parasubordinato ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ.*; in «Impresa», 1995, p. 2278, con nota di U. MORERA, *Sul rimborso delle spese per la difesa penale sostenute dall'amministratore di società*) ed a Cass. 20 febbraio 2009, n. 4261 (che leggesi in «Foro it.», 2009, I, col. 3386 ed in «Dir. e giur.», 2009, p. 287, con nota di A. CANTILENA, *Sulla disponibilità del diritto al compenso del socio amministratore di società*). Nel senso del rapporto di parasubordinazione (si trattava di amministratore delegato di una società per azioni) anche Cass. 2 luglio 2013, n. 16494, in «Rep. Foro it.», 2013, voce *Termini processuali civili*, n. 14, nonché Cass. 27 maggio 1995, n. 5976, in «Rep. Foro it.», 1996, voce *Lavoro e previdenza*, n. 75, Cass. 17 giugno 1995, n. 6901, in «Rep. Foro it.», 1996, voce *ult. cit.*, n. 74 e Coll. Arb. Bologna 5 marzo 2013, in «Riv. arbitrato», 2014, p. 853, con nota di L. SALVANESCHI, *Alcune riflessioni in tema di arbitrabilità della controversia avente a oggetto il compenso di amministratore di società di capitali* (la clausola compromissoria statutaria avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 34, 4° comma, d. lgs. n. 5/2003, anche le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori della società e quelle promosse nei loro confronti non può devolvere alla competenza arbitrale le controversie che riguardano il diritto al compenso, perché tali controversie implicano la deduzione in giudizio di un rapporto giuridico di natura parasubordinata, la cui arbitrabilità è esclusa dall'art. 806, 2° comma, c.p.c.).

<sup>6</sup> Contrapposizione che non mi pare appropriata. Invero, un contratto d'opera è – e rimane –

in virtù del potere esclusivo di gestione dell'amministratore unico, o delegato, possa escludersi la parasubordinazione) di opera professionale<sup>7</sup> – ha «aggiunto», «per completezza di analisi», che la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di un tribunale «non implica insorgenza di una questione di competenza, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, insuscettibile di dare adito al regolamento di competenza»<sup>8</sup>, ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

tale anche quando svolto in parasubordinazione, condizione esecutiva che assume rilievo solo processuale (cfr. Cass. 3 dicembre 2009, n. 25422, in «Giust. civ.», 2010, I, p. 2952 e Cass. 1° settembre 2004, n. 17564, in «Rep. Foro it.», 2004, voce *Lavoro autonomo*, n. 3, nonché Cass. 18 febbraio 1997, n. 1459, in «Mass. giur. lav.», 1997, p. 309, in «Notiziario giurisprudenza lav.», 1997, p. 181 e in «Giust. civ.», 1997, I, p. 2491, con nota di P. ALBI, *Lavoro parasubordinato e tutela giuslavoristica*, Cass. 3 aprile 1996, n. 3089, in «Dir. maritt.», 1997, p. 769, con nota di S. BRUZZONE, *La corte di cassazione sancisce l'inapplicabilità dell'art. 2103 cod. civ. al rapporto, parasubordinato, fra compagnia portuale e lavoratore-socio*, Cass. 21 marzo 1996, n. 2420, in «Notiziario giurisprudenza lav.», 1996, p. 506, Cass. 27 novembre 1995, n. 12259, in «Rep. Foro it.», 1995, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 485 e Cass. 13 dicembre 1986, n. 7497, in «Rep. Foro it.», 1986, voce ult. cit., n. 1246), sì che non è congruente al sistema porre in antitesi il rapporto di lavoro parasubordinato e il rapporto di opera professionale.

<sup>7</sup> Nella motivazione, il richiamo a Cass. 13 novembre 2012, n. 19714, in «Rep. Foro it.», 2012, voce *Società*, n. 540 ed a Cass. 1° aprile 2009, n. 7961, in «Giust. civ.», 2009, I, p. 1242.

<sup>8</sup> Nella motivazione, il richiamo alle conformi Cass. 22 novembre 2011, n. 24656, in «Foro it.», 2012, I, col. 95 ed in «Annali it. dir. autore», 2011, p. 569, con nota di L.C. UBERTAZZI, *La competenza delle sezioni in materia contrattuale* e Cass. 23 settembre 2009, n. 20494, in «Rep. Foro it.», 2009, voce *Competenza civile*, n. 14 (dove il problema si era posto per la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria di un tribunale). Si vedano anche, del pari conformi, Cass. 9 novembre 2006, n. 23891, in «Giust. civ.», 2007, I, p. 69 ed in «Giur. it.», 2007, p. 1457 (che si è pronunciata con riguardo alla competenza del tribunale quale giudice del processo societario di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, precisando che diverso è il caso della competenza delle sezioni specializzate agrarie, per le quali si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale o la sezione specializzata agraria, in quanto la legge, per assicurare che esse vengano decise da giudici aventi specifiche cognizioni tecniche, ha disposto l'integrazione del collegio con componenti non togati forniti di specifica competenza in materia), nonché (entrambe con riferimento alla ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale); Cass. 20 settembre 2013, n. 21668, in «Rep. Foro it.», 2013, voce ult. cit., n. 18; Trib. Bologna 22 giugno 2010, in «Giur. dir. ind.», 2010, p. 703 (in motivaz.); Trib. Milano 13 aprile 2010, in «Dir. ind.», 2011, p. 231; Trib. Torino 24 aprile 2008, in «Foro it.», 2009, I, col. 1285 (in motivaz.). Più recentemente Cass. 15 giugno 2015, n. 12326, in «Dir. ind.», 2015, p. 503, con nota di I.M. PRADO, *Ancora su competenza/distribuzione interna*. Due decisioni estive di segno opposto.

*Contra*: Cass. 14 giugno 2010, n. 14251, in «Dir. ind.», 2011, p. 230, con nota di G. CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione*

Duplice, mi sembra, l'imprecisione in cui è incorsa la massima: da un canto ha elevato al rango di *decisum* quello che, nella struttura logico-formale della decisione, ne costituiva uno dei passaggi motivazionali (la controversia tra la società di capitali e il suo amministratore o il suo liquidatore in ordine alla spettanza del compenso non rientra nella competenza del tribunale delle imprese); dall'altro, e contemporaneamente, ha quasi esiliato («fermo restando che») il vero verdetto (la ripartizione delle funzioni tra più uffici del medesimo tribunale è estranea al concetto di 'competenza', perché attiene alla distribuzione degli affari all'interno di uno stesso organo giudiziario, e dunque è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale ordinario abbia, impropriamente o propriamente, dichiarato o declinato la propria competenza negando o asserendo la competenza della sezione specializzata presso lo stesso ufficio) dalla decisione attribuendogli un ruolo di secondo piano.

In qualche misura, per quanto fra breve dirò, la massima non è così infedele alla decisione.

Ma il suo compilatore avrebbe dovuto andare oltre la costruzione formale del provvedimento, coglierne l'effettiva portata decisoria e, per darne conto, scrivere (limitarsi a scrivere): «è inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento del tribunale ordinario che abbia affermato la propria competenza, negando quella della sezione specializzata presso lo stesso ufficio, e abbia deciso nel merito».

Tanto avrebbe dovuto fare non soltanto perché è regola aurea della massima che essa non dia contezza (anche) della motivazione, ma unicamente del *decisum*, cioè della questione di diritto che il giudice, direttamente chiamato a risolvere, ha risolto<sup>9</sup>: ma anche (e ancor più) perché, nel caso

---

*interna?*; Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, in «Giur. it.», 2010, p. 1365 e in «Dir. ind.», 2010, p. 50, con nota di G. CASABURI, *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*; Trib. Venezia 30 aprile 2008, in «Foro it.», 2008, I, col. 1733. Più recentemente App. Napoli 20 febbraio 2014, in «Società», 2015, p. 63, con nota di L. VETTORI, *Il tribunale delle imprese tra questioni di competenza e di "specializzazione"* e nel sito <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 01.03.2016).

Per una ricognizione del problema, e una conclusione conforme a quella dell'ordinanza in parola, si veda G. ROMANO, *La competenza per territorio e per materia delle sezioni specializzate in materie di impresa: profili problematici*, nella rivista on line «La Magistratura», 2014, nn. 1-2, pp. 123-127.

<sup>9</sup> Regola aurea severamente enunciata in un opuscolo – le *Norme per la preparazione di sentenze da pubblicarsi ne «Il Foro Italiano»*, Soc. ed. de il Foro italiano, Roma 1969, p. 1 – che in via Pietro Cossa è tradizione (anzi: regola a sua volta) sia consegnato ad ogni *adeptus*; e che è ripetuta con pari fermezza nelle *Istruzioni per la redazione delle note a sentenza da pubblicarsi su Giurisprudenza italiana*, p. 4, § 2.5.

in considerazione, quel passaggio argomentativo non si poneva in rapporto di connessione organica rispetto al verdetto o al ragionamento funzionale al verdetto, ma costituiva – fornendo una premessa non necessaria della decisione (e nemmeno una premessa sufficiente della decisione, posto l'enunciato di inammissibilità e non di infondatezza della domanda) – una di quelle asserzioni sentenziali da censire fra gli *obiter inutiliter dicta*<sup>10</sup>.

### 3. Una breve chiosa critica e qualche osservazione sulla competenza del tribunale delle imprese a conoscere delle controversie sul compenso di amministratori e liquidatori di s.p.a.

Aggiungo, in parresia, qualche personale chiosa critica a commento dell'affermazione, svolta nell'ordinanza, secondo cui la controversia tra una società di capitali e il suo liquidatore (o il suo amministratore) in ordine alla spettanza del compenso non rientra nella competenza del tribunale delle imprese perché riguarda un rapporto di lavoro parasubordinato o di opera professionale: affermazione che a me sembra non solo (come ho appena detto) superflua nell'economia della decisione, ma anche erronea.

Maurizio non venga in cruccio, e non mi metta il broncio, per questo mio scolio: sia perché non scrivo per il «Foro»; sia perché si tratta di notazioni che, se fossero state utilizzate per redigere una nota redazionale a corredo della massima sulla quale mi sono soffermato – sia pure utilizzate solo in guisa di richiami («ma si veda ...»), come è precetto che ogni nota redazionale si limiti a fare –, della massima stessa avrebbero arricchito e completato la funzione informativa (e di ciò Maurizio sarebbe stato molto contento).

3.1 L'ordinanza – osservo *in primis* – non tiene conto, nel suo passaggio argomentativo (o meglio: pseudoargomentativo), delle specificità del ruolo degli amministratori nell'organizzazione corporativa delle società per azioni<sup>11</sup>, delle competenze ad essi attribuite dall'ordinamento, in nessun

<sup>10</sup> Sull'*obiter inutiliter dictum* cfr. F. GALGANO, *L'interpretazione del precedente giudiziario*, in «Contratto e impresa», 1985, pp. 701 ss.

<sup>11</sup> In questa prospettiva Cass. 13 novembre 2012, n. 19714, in «Rep. Foro it.», 2012, voce *Società*, n. 540; Cass. 1° aprile 2009, n. 7961, cit.; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557, in «Foro it.», 2009, I, col. 1525 (in motivaz.); Cass. 26 febbraio 2002, n. 2861, in «Foro it.», 2003, I, col. 273 e in «Società», 2002, p. 1371, con nota di P. AGNOLETTI, *La difficile qualificazione giuridica delle prestazioni dell'amministratore di cooperative a r.l.*: tutte queste sentenze hanno negato che il rapporto – di immedesimazione organica – intercorrente tra la società e l'amministratore possa essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata.



modo subordinate ad altri organi sociali<sup>12</sup>, che per legge – in forza di regole che nel tempo hanno visto accentuarsi l'autonomia degli amministratori dall'assemblea – gli derivano direttamente dalla carica che ricoprono (la gestione dell'impresa spetta «esclusivamente» agli amministratori, dice l'art. 2380-*bis*, 1° comma, c.c., cui fanno eco gli artt. 2409-*novies*, 1° comma, e 2409-*septiesdecies*, 1° comma, c.c. rispettivamente per il consiglio di gestione in caso di sistema dualistico e per il consiglio di amministrazione in caso di sistema monistico), con un potere di rappresentanza che è «generale» (art. 2384, 1° comma, c.c.)<sup>13</sup>.

I compiti affidati all'amministratore di una società per azioni riguardano la gestione stessa dell'impresa (per tutto ciò che occorre fare per conseguire lucrosamente l'oggetto sociale) e della società (per ogni adempimento coordinato all'azione corporativa), costituita da un variegato insieme di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, nemmeno determinabili *a priori*, sicché, quand'anche taluni di questi atti e di queste operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto tra l'amministratore e la società neppure può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che intercorre tra essi, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Diversamente da quanto accade (o meglio: può accadere) nella società a responsabilità limitata, dove la legge – e sia pure entro certi limiti, peraltro non così angusti – consente ai patti sociali di sottrarre poteri gestori agli amministratori e di attribuirli ai soci.

Sotto questo profilo, l'ordinanza in commento, quando non distingue fra le società per azioni da un lato e la società a responsabilità limitata dall'altro e, sebbene resa con riguardo a una società per azioni, riferisce il principio da essa enunciato genericamente alle società di capitali, potrebbe apparire non così puntuale: senonché la differenziazione fra questi modelli societari non assume rilevanza ai fini dell'individuazione del giudice competente a conoscere della controversia fra l'organo amministrativo e la società, essendo assorbita dalla comune disciplina processuale di cui dirò nel paragrafo 3.3.

<sup>13</sup> Si veda, per tutti, F. BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. a dieci anni dalla riforma del 2003*, UTET, Torino 2013, pp. 22-24.

<sup>14</sup> Così (per negare che al fine di determinare il compenso spettante ad un amministratore, non stabilito dall'assemblea, si possa applicare la tariffa dei dottori commercialisti) Cass. 17 ottobre 2014, n. 22046, in «Rep. Foro it.», 2014, voce *Società*, n. 464.

Ed è proprio muovendo dal presupposto che il rapporto che lega l'amministratore o il liquidatore alla società esula dallo schema del contratto d'opera che la giurisprudenza ha sempre negato (isolate le diverse determinazioni di Trib. Como 1° febbraio 2003, in «Dir. fallim.», 2003, II, p. 1047, con nota di E. CAPUTO, *Un tema controverso: la spettanza del privilegio per il credito riguardante il compenso dovuto al liquidatore di società* e di Trib. Como 16 settembre 2002, in «Giur. comm.», 2004, II, p. 298, con nota di A.L. BONAFINI, *Divagazioni sul credito retributivo dell'amministratore di s.p.a.*) che il relativo credito da compenso sia assistito dal privilegio generale del quale beneficiano le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera. Cfr. Cass. 27 febbraio 2014, n.



Considerazioni che sono da ripetere con riferimento ai liquidatori. Benché la posizione di un liquidatore non sia del tutto simmetrica a quella di un amministratore, in assenza di diversa determinazione<sup>15</sup> le sue competenze e i suoi poteri si estendono – come predica il novellato art. 2489, 1° comma, c.c. – a «tutti gli atti utili per la liquidazione della società» (non solo agli atti «necessari» alla liquidazione della società, come disponeva il previgente art. 2452 c.c. richiamando l'art. 2278 c.c.) e senza nemmeno il limite delle nuove operazioni (come nel 'vecchio' art. 2447 c.c.), in posizione non subalterna vuoi rispetto all'assemblea (basti notare che, all'opposto di quanto accade per gli utili d'esercizio a norma dell'art. 2433, c.c., compete ai liquidatori decidere se distribuire acconti sulla quota di liquidazione, senza che l'assemblea abbia alcuna voce in capitolo: art. 2491, 2° comma, c.c.) se non per l'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa<sup>16</sup>, vuoi – ovviamente – rispetto al collegio sindacale.

4769, in «Foro it.», 2014, I, col. 1832; Cass. 24 aprile 2007, n. 9911, in «Rep. Foro it.», 2007, voce *Società*, n. 895 (in motivaz.); Cass. 23 luglio 2004, n. 13805, in «Rep. Foro it.», 2004, voce *Privilegio*, n. 35; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2769, in «Foro it.», 2002, I, col. 1363, in «Fallimento», 2002, p. 1080, con nota di E. SAMPIETRO, *Privilegio del credito del liquidatore sociale*, e in «Dir. fallim.», 2004, II, p. 178, con nota di S. BARBIANI, *Ancora sulla natura chirografaria del credito relativo ai compensi dovuti ad amministratori e liquidatori di società di capitali*; Cass. 17 agosto 1998, n. 8083, in «Foro it.», 2000, I, col. 1413, con osservazioni di M. FABIANI; Cass. 14 settembre 1995, n. 9692, in «Fallimento», 1996, p. 176 e in «Dir. fallim.», 1996, II, p. 218. Nella giurisprudenza di merito si vedano Trib. Chieti 25 agosto 2009, in «P.Q.M.», 2010, fasc. 1, p. 73; Trib. Perugia 16 febbraio 2009, in «Rass. giur. umbra», 2009, p. 109; Trib. Milano 30 maggio 2007, in «Dir. e pratica società», 2008, fasc. 9, p. 74; Trib. Vicenza 15 ottobre 2004, in «Giur. comm.», 2006, II, p. 1159, con nota di U.M. CARBONARA, *La sorte del compenso del liquidatore (o dell'amministratore) di società di capitali in sede concorsuale*; Trib. Monza 14 maggio 2003, in «Giur. comm.», 2004, II, p. 298, con nota di A.L. BONAFINI, *Divagazioni sul credito retributivo dell'amministratore di s.p.a.*, cit.; Trib. Rimini 7 maggio 2002, in «Giur. it.», 2003, p. 311 e in «Fallimento», 2003, p. 308; Trib. Firenze 2 maggio 2001, in «Foro toscano-Toscana giur.», 2002, p. 93; Trib. Bergamo 19 giugno 2000, in «Foro pad.», 2000, I, col. 395.

<sup>15</sup> Nella vicenda estintiva, infatti, i soci (con regola di statuto o con deliberazione assembleare) possono determinare i «poteri dei liquidatori» e stabilire i «criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione» (art. 2487, 1° comma, lett. c, c.c.), incidendo dunque nel perimetro delle competenze naturali dei liquidatori: competenze che peraltro, in mancanza di diversa prescrizione limitativa, sono – al pari di quelle degli amministratori – generali. Cfr., *ex novis*, F. FIMMANÒ, *La fase della liquidazione*, in *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di Id., Giuffrè, Milano 2011<sup>2</sup>, pp. 189-194 e R. ROSAPEPE, *Lo scioglimento e la liquidazione*, in G. FERRI jr., G.A. RESCIO e R. ROSAPEPE, *La trasformazione. La fusione e la scissione. Lo scioglimento e la trasformazione*, vol. VII, *Trattato delle s.r.l.*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, CEDAM, Padova 2015, p. 424.

<sup>16</sup> App. Salerno 8 novembre 2012, in «Foro it.», 2012, I, col. 3489 ed in «Giur. it.», 2013, p. 1109, con nota di S. BARTOLUCCI, *Note in tema di liquidazione di spa e cooperative e*

3.2 Che poi – e dunque – si possa del rapporto fra amministratore (il discorso vale anche per il liquidatore) e società come di un rapporto parasubordinato, vi è ben di che dubitare: se è l'amministratore che programma e coordina l'attività della società, e non la società che coordina e programma l'azione dell'amministratore, fa difetto quell'alterità soggettiva che è presupposto essenziale di un rapporto di dipendenza o paradipendenza<sup>17</sup>.

Ciò è del tutto evidente in caso di organo sociale di gestione composto da una sola persona (o, in caso di organo plurisoggettivo, di amministratori a poteri disgiunti o di amministratore delegato, per lo meno se munito di deleghe non specifiche). Già in quello che in materia si è soliti considerare il *leading case*, ossia la sentenza di Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680<sup>18</sup> (ove si era discusso il caso del diritto di un componente di un consiglio di amministrazione al rimborso delle spese sostenute per difendersi, vittoriosamente, in un giudizio penale per fatti ascrittigli come membro di quel consiglio di amministrazione), si segnala, in motivazione, la specificità dell'ipotesi dell'organo amministrativo unipersonale (e dell'amministratore delegato). Specificità che era stata posta in rilievo dal

---

*controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.*; Trib. Nocera Inferiore 1° agosto 2012, in «Foro it.», 2012, I, col. 2854.

Il punto è dibattuto in dottrina. Da ultimo, in senso conforme alle citate decisioni, ROSAPEPE, *Lo scioglimento*, cit. nella nota 15, pp. 424-426, ove ulteriori richiami, cui *adde a)* in senso conforme alla citata giurisprudenza, M. AIELLO, in M. AIELLO *et al.*, *Le operazioni societarie straordinarie. Scioglimento e liquidazione. Trasformazioni. Fusioni. Leveraged buy out. Scissioni*, in *Trattato di dir. comm.*, diretto da G. Cottino, vol. V, t. II, CEDAM, Padova 2011, p. 150; ID., nei *Lineamenti di diritto commerciale*, a cura di G. Cottino, Zanichelli, Bologna 2014, p. 500; G. COTTINO, *Diritto societario*, Zanichelli, Bologna 2011<sup>2</sup>, pp. 564 s.; A. DE VIVO, *Lo scioglimento e la liquidazione*, nel volume collettaneo *La nuova s.p.a. e la nuova s.r.l.*, Giuffrè, Milano 2004, p. 503; A. PIRAS, in V. ALLEGRI *et al.*, *Diritto commerciale*, Monduzzi, Bologna 2010<sup>6</sup>, p. 404; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, a cura di G. Trabucchi, Wolter Kluwer-CEDAM, Padova 2015<sup>47</sup>, pp. 1711-1712; *b)* in senso contrario, M. DE ACUTIS, *Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali*, in *Diritto commerciale* a cura di M. Cian, vol. II, *Diritto delle società. Diritto del sistema finanziario*, Giappichelli, Torino 2013, p. 652; G. GIANNELLI e A. DELL'OSSO, *sub art. 2487*, in *Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza* a cura di D.U. Santosuosso, t. III, Artt. 2452-2510, nel *Comm. del cod. civ.* diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino 2015, p. 985; S. TURELLI, *Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 35-38.

<sup>17</sup> Danno enfasi alla notazione le due opposte ed estreme situazioni del sig. Bianchi, amministratore unico di una società il cui unico socio è lo stesso sig. Bianchi, e del sig. Neri, presidente e amministratore delegato con ogni potere di una società ad ampissima compagine azionaria.

<sup>18</sup> Cit. nella nota 5. Per una riconsiderazione della portata di questa sentenza cfr. I. DE SANTIS, *Remunerazione degli amministratori e governance delle società per azioni*, CEDAM, Padova 2011, pp. 31-40.

Supremo Collegio in numerose sentenze anteriori al verdetto *viribus unitis* del 1994 (ora per escludere la compatibilità tra la qualità di dipendente e di amministratore di una società per l'amministratore unico, data la non configurabilità di un vincolo di subordinazione che si accompagni al potere, in lui accentrato, di espressione della volontà dell'ente sociale, nonché di controllo, comando e disciplina ed ammetterla invece quando la qualifica di lavoratore subordinato sia conferita dagli organi rappresentativi competenti, nei confronti di un amministratore delegato, rispetto al quale sia accertata la persistenza di un potere esterno di controllo, direttivo e disciplinare<sup>19</sup>; ora per riconoscere nel giudice ordinario, e non in quello del lavoro, l'organo competente a conoscere della controversia sul compenso<sup>20</sup>) e, successivamente, è stata ribadita in una sentenza del 1999<sup>21</sup>, per escludere la parasubordinazione, e che ai medesimi fini è sottolineata (pure qui: anche successivamente alla sentenza del 1994) dalla giurisprudenza di merito<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Cass. 17 dicembre 1981, n. 6706, in «Notiziario giurisprudenza lav.», 1982, p. 10 ed in «Notiziario giuridico lav.», 1982, p. 324. V. anche Cass. 29 maggio 1998, n. 5352, in «Rep. Foro it.», 1998, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 601. Si vedano, altresì, le decisioni richiamate più avanti, alla lett. a della nota 24, nonché Cass. pen., sez. I, 15 aprile 2011, n. 18028, in «Giur. dir. ind.», 2012, p. 11 (l'amministratore e socio quasi unico di una società di capitali che registra a proprio nome l'invenzione conseguita durante la sua permanenza nella società e con le risorse di questa, costituisce «distrazione» e integra il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 l. fallim. vuoi che si abbia riguardo alla sua posizione di amministratore e, dunque, al rapporto di immedesimazione organica con la società, vuoi che si abbia riguardo all'eventuale svolgimento, da parte sua, di un'attività lavorativa parasubordinata, contemporaneamente esercitata e in astratto non incompatibile con la carica di amministratore).

<sup>20</sup> Cass. 13 aprile 1991, n. 3980, in «Mass. giur. lav.», 1991, p. 576 (controversia promossa dal presidente e amministratore delegato di una società); Cass. 19 settembre 1991, n. 9788, in «Foro it.», 1992, I, col. 1804 (compenso, e risarcimento del danno per revoca senza giusta causa, pretesi da un amministratore unico).

<sup>21</sup> Si veda la motivazione di Cass. 2 marzo 1999, n. 1726, in «Foro it.», 1999, I, col. 1853, con osservazioni di M. FABIANI; in «Società», 1999, p. 830, con nota di S. AMBROSINI, *Competenza del giudice ordinario per le controversie tra società e amministratore unico o delegato*; in «Giust. civ.», 1999, I, p. 1354; in «Giur. it.», 1999, p. 1879; in «Impresa», 1999, p. 816; in «Corriere giur.», 1999, p. 707, con nota di C. CONSOLO, *La suprema corte astrae le azioni di responsabilità dal campo laburistico (e non solo per gli amministratori «egemoni»)*.

<sup>22</sup> Trib. Roma 26 novembre 2014, nel sito <[www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)> (ultimo accesso 01.02.2016) (si trattava di controversia per risarcimento del danno da revoca senza giusta causa introdotta dall'amministratore unico di una società per azioni dopo l'abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del c.d. rito societario portato dal d.lgs. n. 5 del 2003, e prima dell'entrata in vigore del d.leg. 24 gennaio 2012, n. 1: si è esclusa la competenza del giudice del lavoro); Trib. Bologna 4 luglio 2002, in «Società», 2003, p. 1140, con nota di F. COLLIA, *Natura del rapporto tra amministratore delegato e società*, e in «Lavoro giur.», 2003, p. 860, con nota di M. NAVILLI, *Amministratore e società di capitali: rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato* (il rapporto dell'amministratore delegato con la

Ma non si dovrebbe ragionare diversamente in caso di organo collegiale. Per potersi parlare di una posizione sottoposta a «coordinamento» (nel senso che le si deve anettere nella lettura dell'art. 409, n. 3, c.p.c.) ci si deve trovare in presenza di una posizione caratterizzata non solo dalla connessione funzionale che consegue a uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, al collegamento alle finalità perseguite dal committente, ma anche «dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore»<sup>23</sup>. Connotato che, se certamente non può rinvenirsi quando la gestione della società sia affidata a un solo soggetto o, commessa ad un consiglio, questo l'abbia a sua volta interamente delegata ad uno dei suoi componenti<sup>24</sup>, è difficile ravvisare – per

società non è di parasubordinazione; quando le funzioni di amministrazione sono svolte in posizione di vertice viene meno l'elemento della coordinazione, e cioè la necessità che il prestatore d'opera si rapporti alle modalità organizzative e alle richieste di risultato proprie del soggetto che si avvantaggia della collaborazione); Trib. Milano 21 novembre 1996, in «Società», 1997, p. 221, con nota di B. IANNIELLO, *Competenza in ordine alle controversie sui compensi dell'amministratore unico* (le controversie relative ai compensi tra l'amministratore unico e la società amministrata rientrano nella competenza del tribunale e non in quella del pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.); Pret. Milano 22 febbraio 1997, in «Lavoro giur.», 1997, p. 568, con nota di F. COLLIA, *Il rapporto di amministrazione: problemi sostanziali e processuali*. Altresì Pret. Roma 17 gennaio 1979, in «Giur. merito», 1979, p. 842, con nota di A. CAIAFA, *Ancora sull'applicabilità della legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 409, agli amministratori di società*.

<sup>23</sup> Così Cass. 19 aprile 2002, n. 5698, in «Lavoro giur.», 2002, p. 1164, con nota di G. GIRARDI, *Requisiti per la sussistenza del rapporto di subordinazione*, nel solco di una giurisprudenza costante, che fa delle «direttive» del 'collaborato' al 'collaborante' il tratto saliente del rapporto sul piano del «coordinamento»: cfr. ad es. Cass. 9 marzo 2001, n. 3485, in «Rep. Foro it.», 2001, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 88; Cass. 20 agosto 1997, n. 7785, in «Rep. Foro it.», 1997, voce ult. cit., n. 49; Cass. 26 luglio 1996, n. 6752, in «Arch. civ.», 1997, p. 163 e in «Notiziario giurisprudenza lav.», 1997, p. 128; Cass. 5 giugno 1989, n. 2698, in «Rep. Foro it.», 1989, voce ult. cit., n. 202; Cass. 29 luglio 1986, n. 4882, in «Rep. Foro it.», 1986, voce ult. cit., n. 90.

<sup>24</sup> E infatti la giurisprudenza:

a) in caso di amministratore unico nega che possa istituirsi in capo allo stesso anche un rapporto di lavoro – subordinato o parasubordinato che sia – con la società: Cass. 22 marzo 2013, n. 7312, in «Rep. Foro it.», 2013, voce *Società*, n. 560; Cass. 16 marzo 2006, n. 5795, in «Impresa», 2006, p. 1052; Cass. 5 settembre 2003, n. 13009, in «Notiziario giurisprudenza lav.», 2004, p. 245; Cass. 24 maggio 2000, n. 6819, in «Rep. Foro it.», 2000, voce *Lavoro*, n. 654; Cass. 10 febbraio 2000, n. 1490, in «Rep. Foro it.», 2000, voce ult. cit., n. 656; Cass. 29 gennaio 1998, n. 894, in «Dir. lav.», 1999, II, p. 211, con nota di F. TESTA, *Il lavoro del dirigente-amministratore: dal cumulo alla commistione delle due attività*; Cass. 3 aprile 1989, n. 1589, in «Società», 1989, p. 578 e in «Informazione prev.», 1989, p. 1220; Cass. 19 agosto 1987, n. 6953, in «Impresa», 1988, p. 828 e in «Informazione prev.», 1988, p. 353; fra i giudici territoriali Trib. Milano 26 gennaio 2004, in «Dir. e pratica società», 2004, fasc. 24, p. 76, con osservazioni di R. DI LEGAMI; Trib. Ascoli Piceno 18 settembre 2001, in «Dir. e lav. Marche», 2001, p.

quanto ho osservato nel paragrafo 3.1 – anche in caso di organo collegiale (non essendo del resto ipotizzabile che i componenti di un consiglio di amministrazione siano assoggettati a vicendevole coordinamento, in termini di reciproca turnaria supremazia)<sup>25</sup>.

205; Trib. Varese 15 maggio 2000, in «Informazione prev.», 2001, p. 238; Pret. Como 4 novembre 1995, in «Informazione prev.», 1996, p. 704;

b) nel caso di un consiglio di amministrazione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro fra la società e un componente del medesimo consiglio ritiene necessario verificare non solo che detto rapporto preveda lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ricoperta, ma anche che vi sia assoggettamento al potere direttivo di controllo e disciplinare da parte di organi sociali sovraordinati o comunque diversi: Cass. 6 novembre 2013, n. 24972, in «Rep. Foro it.», 2013, voce *Lavoro*, n. 768; Cass. 6 aprile 1998, n. 3527, in «Rep. Foro it.», 1998, voce cit., n. 603; Cass. 13 giugno 1996, n. 5418, in «Rep. Foro it.», 1997, voce *Società*, n. 665; Cass. 25 maggio 1991, n. 5944, in «Giur. it.», 1992, I, 1, col. 526 e in «Impresa», 1992, p. 1983; Cass. 12 novembre 1990, n. 10900, in «Rep. Foro it.», 1990, voce *Lavoro*, n. 556; per i giudici di merito si vedano: Trib. Milano 20 dicembre 1997, in «Orient. giur. lav.», 1997, I, p. 972; Trib. Lecco 21 maggio 1996, in «Informazione prev.», 1996, p. 1406; Trib. Marsala 24 gennaio 1994, in «Informazione prev.», 1994, p. 866; Trib. Cagliari 6 giugno 1991, in «Riv. giur. sarda», 1991, p. 798, con nota di S. MAXIA, *Amministratore di società e lavoro subordinato*; Trib. Vercelli 30 gennaio 1988, in «Società», 1988, p. 606; Trib. Sassari 17 giugno 1985, in «Riv. giur. sarda», 1987, p. 528:

c) assoggettamento che è stato escluso per l'amministratore delegato titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sottoposto solo ad una normale attività di controllo da parte del consiglio di amministrazione: Cass. 8 febbraio 1999, n. 1081, in «Notiziario giurisprudenza lav.», 1999, p. 291; Cass. 16 marzo 2006, n. 5795, cit.; Cass. 5 settembre 2003, n. 13009, in «Notiziario giurisprudenza lav.», 2004, p. 245; Cass. 11 gennaio 2001, n. 299, in «Informazione prev.», 2001, p. 571; Cass. 23 agosto 1991, n. 9076, in «Rep. Foro it.», 1991, voce *Lavoro e previdenza*, n. 71; App. Milano 11 gennaio 2010, in «Orient. giur. lav.», 2010, I, p. 62; App. Venezia 4 aprile 2006, in «Rass. giur. lav. Veneto», 2006, fasc. 2, p. 85; App. Venezia 16 gennaio 2004, in «Riv. critica dir. lav.», 2004, p. 605, con nota di G. GIAPPICHELLI, *Sulla compatibilità tra posizione di socio presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali e quella di lavoratore dipendente: casi e questioni*; App. Milano 11 aprile 2003, in «Riv. critica dir. lav.», 2003, p. 641, con nota di F. CAPURRO, *Aspetti giuslavoristici della figura dell'amministratore di società*; Trib. Forlì 28 aprile 2009, in «Lavoro giur.», 2010, p. 189; Trib. Padova 6 febbraio 2007, in «Rass. giur. lav. Veneto», 2007, fasc. 1, p. 63; Trib. Milano 26 gennaio 2004, in «Dir. e pratica società», 2004, fasc. 24, p. 76; Trib. Varese 15 maggio 2000, in «Informazione prev.», 2001, p. 238.

<sup>25</sup> La parasubordinazione o la collaborazione continuativa e coordinata non può concettualmente riconoscersi nel rapporto che lega il componente di un organo collegiale all'ente, in quanto quel componente non collabora con l'ente, non è esterno ad esso, ma si identifica funzionalmente con l'ente medesimo ed agisce per esso (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569, in «Rep. Foro it.», 2015, voce *Competenza civile*, n. 41, in motivaz., sulla scia di Cas. 10 aprile 1997, n. 2139, in «Rep. Foro it.», 1997, voce *Amministrazione dello Stato* n. 128 e per esteso in «Enti pubblici», 1998, p. 30, in motivaz., e di Cass. 20 marzo 1985, n. 2033, in «Foro it.»).

3.3 Ma, soprattutto, il tratto argomentativo in parola tralascia di considerare la disciplina dell'art. 3, 2° comma, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168<sup>26</sup>, norma che – intendendo fare delle sezioni specializzate in materia

1985, I, col. 1652, in motivaz. a col. 1657); considerazioni che si ripetono in caso di organo monocratico (Cass. 9 novembre 1998, n. 11272, in «Foro it.», 1999, I, co. 439 ed in «Giust. civ.», 1999, I, p. 2400, in motivaz.; App. Torino 19 giugno 2015, n. 367, ined.). Va pur detto che invece l'art. 2 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, quando estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» ad eccezione (fra le altre) delle «attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società», parrebbe implicitamente riconoscere che i rapporti che danno luogo a queste attività (non importa se ne siano investiti organi monocratici o collegiali: la norma non differenzia le due fattispecie) siano da iscrivere nella categoria del lavoro coordinato. Ma per annettere a tale disposto – negativo – una capacità definitoria positiva occorre trascurare il carattere speciale del d.lgs. n. 81 del 2015, provvedimento specificamente inteso a un riordino della disciplina dei contratti di lavoro.

Altrettanto si sarebbe potuto dire dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, meglio noto come legge Biagi (abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015), che del pari sembrava muovere dal presupposto che il rapporto fra la società e i suoi organi di gestione (anche qui: monocratici o no, posto che la norma non distingueva questi da quelli) e controllo rientrasse – o, se si vuole, potesse rientrare – fra i rapporti cc.dd. parasubordinati. Questa disposizione, infatti, individuava i contratti di lavoro «a progetto» nei «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3», c.p.c. aventi certe caratteristiche (1° comma): sicché, nel momento in cui escludeva dalla fattispecie del «lavoro a progetto» i rapporti con «i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società» (3° comma, ult. parte), implicitamente riconosceva che questi rapporti fossero da inquadrare nella (più ampia) categoria del lavoro parasubordinato. Ma anche qui: per attribuire a tale disposizione una portata determinativa del rapporto fra una società e i suoi organi occorre tralasciare il carattere speciale del d.lgs. n. 276 del 2003, il cui redattore non aveva altro compito e mira che quelli di intervenire «in materia di occupazione e mercato del lavoro» (e che nell'attendere a tale incarico non si era mostrato così preoccupato di coordinare le regole che a tal fine elaborava con il diritto delle società: sul punto G. NICCOLINI, *Spunti sui profili commercialistici della riforma Biagi*, in «Dir. lav.», 2003, p. 289, poi nel volume a cura di L. FICARI, *Tutele del lavoro e nuovi schemi organizzativi nell'impresa*, Giuffrè, Milano 2005, p. 19).

Ancora. È vero che ai fini fiscali il reddito dell'amministratore (unico o collegiale che sia) e del sindaco è «assimilato», sempre che non sia un professionista, a quello del lavoratore dipendente (art. 50, 1° comma, lett. *c-bis*, del t.u.i.r., d.p.r. 2 dicembre 1986, n. 917): ma da tale disciplina, coordinata ad esigenze esclusivamente tributarie, non si può certo evincere che l'amministratore o il sindaco sia un dipendente della società. Invero, se per X vale la stessa regola dettata per Y, non per ciò X è uguale a Y: e a maggior ragione tanto deve dirsi se X è non già sottoposto al medesimo comando rivolto ad Y, ma per un dato aspetto – qui: quello fiscale – «assimilato» a Y (solo ciò che è diseguale si può «assimilare»).

<sup>26</sup> Nel testo – come è appena il caso di rammentare – modificato dall'art. 21, lett. *d*, del d.leg. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con importanti modificazioni (la legge di conversione ha



d'impresa<sup>27</sup> il polo d'attrazione di tutti gli affari giudiziari che coinvolgono per così dire *ab intestino* le società di capitali e cooperative e le mutue assicuratrici (nonché le società europee e quelle aventi sede all'estero ed inoltre le società, quale ne sia il tipo, che sulle stesse o dalle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento)<sup>28</sup>, in ragione non dell'attività

cancellato le previsioni puntuali contenute nel decreto legge e sostanzialmente riprodotto, in loro vece, le previsioni dell'art. 1 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, istitutivo del c.d. processo societario), dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La minuziosità del catalogo delle controversie demandate al tribunale delle imprese contenuto nel d.leg. n. 168 del 2003 aveva dato luogo a perplessità: cfr. ad es. E. RIVA CRUGNOLA, *Il Tribunale dell'impresa: accentrare la competenza territoriale accelera i processi?*, nel sito <[www.corteappello.milano.it](http://www.corteappello.milano.it)> (ultimo accesso 01.03.2016), p. 3.

La norma è entrata in vigore il 20 settembre 2012 (art. 2, 6° comma, del d.leg. 24 gennaio 2012, n. 1), e, non essendovi nella disposizione transitoria dell'art. 6 (sul quale v. Cass. 1° febbraio 2007, n. 2203, in «Giust. civ.», 2007, I, p. 585) una regola analoga a quella dettata quando fu soppresso l'ufficio del pretore (attribuzione alla competenza del tribunale dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal pretore anteriormente al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla l. 16 giugno 1998, n. 188; cfr. Cass. 18 febbraio 2000, n. 1826, in «Rep. Foro it.», 2000, voce *Competenza civile*, n. 47), sull'opposizione a un decreto ingiuntivo in materia di «rapporti societari» (ad es. per compensi di un amministratore o di un sindaco, che come si vedrà rientrano in tali «rapporti») che prima del 20 settembre 2012 fosse stato richiesto a una sezione ordinaria del tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi il tribunale delle imprese, applicandosi il precetto dell'art. 645 c.p.c.: salvo chiedersi se tale soluzione avesse a confermarsi anche in caso di domanda riconvenzionale proposta dall'opponente rientrante nelle competenze del tribunale delle imprese (nel senso della separazione delle due controversie si veda, con riguardo d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 nella sua originale stesura, Cass. 20 marzo 2007, n. 6585, in «Giur. dir. ind.», 2007, p. 76; Trib. Bologna 18 ottobre 2011, in «Giur. dir. ind.», 2011, p. 1367; Trib. Brescia 13 ottobre 2005, in «Giur. dir. ind.», 2005, p. 1079). Si veda anche, su altre questioni di competenza, la nota 31.

<sup>27</sup> Che, come è noto, sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione (con eccezione di Lombardia e Sicilia, in cui sono presenti due sedi, e della Valle D'Aosta, in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino), per modo che si ha un'implicita modifica – come si avrà modo di osservare – di tutte quelle norme del codice civile (artt. 2343, 1° comma, 2343-bis, 2° comma, 2378, 1° comma, 2416, 2° comma, 2501-sexies, 3° e 4° comma, 2545-undecies, 2° comma) dove il giudice territorialmente competente è identificato in quello nel cui circondario la società ha la sua sede. Modifica della quale, in genere, non v'è traccia – il fatto non manca di stupire un poco – nelle recenti edizioni del codice civile e dei manuali di diritto commerciale.

<sup>28</sup> Non è fuor d'opera rammentare – per documentazione – che il c.d. progetto Mirone del febbraio 2000 (in «Riv. soc.», 2000, pp. 14 ss. ; si veda anche la relazione illustrativa, spec. pp. 86-90) muoveva in senso più esteso, ipotizzando di affidare ad un giudice specializzato la cognizione di 'ogni' controversia societaria, quale che fosse il tipo di società. Per una valutazione di tale ipotesi disciplinare cfr. G. COSTANTINO, *Contributo alla ricerca di un modello processuale per i conflitti economici*, in ID., *Riflessioni sulla giustizia (in)civile (1995-2010)*, Giappichelli, Torino 2011, pp. 393 ss., ove gli opportuni richiami all'ampio dibattito che



d'impresa da esse esercitata, ma del loro modello organizzativo<sup>29</sup>, in considerazione cioè delle più complesse, e comunque specifiche, questioni di diritto che traggono origine dall'esercizio in comune dell'iniziativa economica secondo quei modelli societari<sup>30</sup> – per le cause e i procedimenti «relativi a rapporti societari» attribuisce al c.d. tribunale delle imprese<sup>31</sup> una

all'epoca si sviluppò fra gli studiosi del diritto commerciale e del diritto processuale.

<sup>29</sup> Non mi pare condivisibile l'accusa di «evidente incompletezza» rivolta, sotto questo profilo, alla norma, che sarebbe colpevole di non avere fatto menzione delle sim, delle sicav, delle società quotate, delle società bancarie e delle società sportive professionistiche (così P. COMOGGIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa. Problemi e prospettive*, Giappichelli, Torino 2014, pp. 156-157). Il criterio selettivo della legge è (soltanto) il tipo di società (o la sua soggezione a direzione e coordinamento, o il suo esercitare direzione e coordinamento, di un tipo di società), non (anche) l'oggetto o le modalità dell'attività della società, e dunque dal punto di vista dell'intrinseca completezza del dettato la disposizione non merita biasimo: mentre altro, ovviamente, è discorrere dell'opportunità della scelta legislativa di non considerare le società di persone (e si veda in proposito la nota 28), se non per quelle che esercitano direzione e coordinamento sulle società di capitali, cooperative etc. o che sono sottoposte a direzione e coordinamento di queste.

<sup>30</sup> Sulle specificità dell'intervento del giudice nelle controversie societarie si veda lo studio di C. GAMBA, *Diritto societario e ruolo del giudice*, CEDAM, Padova 2008.

<sup>31</sup> *Quid juris* – di fronte a una regola che impone la trattazione unitaria delle impugnazioni della medesima deliberazione assembleare (art. 2378, 5° comma, c.c.; uguale il precetto dell'art. 2377, 4° comma, c.c. per le domande di risarcimento del danno da deliberazione invalida, e dell'art. 2492, 4° comma, c.c. in tema di reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, dove il problema poteva parimenti porsi) – nel caso in cui un giudizio di impugnazione fosse stato promosso prima dell'entrata in vigore della disciplina (20 settembre 2012: art. 2, 6° comma, del d.leg. 24 gennaio 2012, n. 1) e dunque davanti al giudice ordinario e altro giudizio dopo, sotto l'impero del nuovo precetto, istitutivo del tribunale delle imprese? Il caso si è presentato in giurisprudenza. Si trattava di due giudizi di impugnazione di una stessa deliberazione assembleare (di una banca di credito cooperativo) ambedue promossi davanti al tribunale ordinario: uno di detti giudizi era stato introdotto prima e l'altro dopo il 20 settembre 2012. Il Tribunale, dopo avere riunito i due giudizi, si è dichiarato incompetente per entrambi, annettendo rilievo – oltre che alla regola dell'art. 2378, 5° comma, c.c. – soltanto al fatto (nessuna considerazione, ad es., per l'art. 5 c.p.c.; v. anche la precedente nota 26) che il primo giudizio era stato introdotto da un solo socio mentre il secondo da numerosissimi soci (argomento per la verità del tutto atecnico), convinto dall'«elevata specializzazione del giudice [delle imprese] in ragione dello specifico tasso tecnico richiesto dallo studio della materia», ragione della scelta legislativa: Trib. Crotone (Giud. V. Gloria) 25 luglio 2014 (ord.), in cause riunite r.g. 2108/2012 e 2191/2012, ined.

Un problema di necessario coordinamento fra giudizi promossi dinanzi al tribunale ordinario e dinanzi al tribunale delle imprese non si sarebbe invece posto quando – in tempi diversi, con giudizi introdotti ora prima ora dopo il 20 settembre 2012 – più creditori sociali si fossero opposti ad una riduzione volontaria del capitale o a una fusione o a una scissione o ad una revoca della liquidazione o a una costituzione di un patrimonio destinato. Infatti, a differenza delle ipotesi sopra dette (dove la presenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo, rispetto al quale la legittimazione ad agire e contraddire compete disgiuntamente a tutti i più contitolari

competenza generale<sup>32</sup>, come attesta il carattere certamente esemplificativo<sup>33</sup>

della medesima situazione giuridica sostanziale, mette capo al comando degli artt. 2378, 5° comma, e 2492, 4° comma, c.c. dando luogo al c.d. litisconsorzio quasi necessario o unitario, facoltativo cioè quanto all'instaurazione ma necessario, se la pluralità di parti si realizza, quanto alla prosecuzione), nelle opposizioni dei creditori l'unicità e l'identità del *petitum*, consistente nella ineseguibilità dell'operazione societaria, è funzionale alla tutela dei 'diversi' diritti (di credito) degli opposenti, sicché un *simultaneus processus* (benché opportuno: artt. 103 e 274 c.p.c.) non sarebbe stato indispensabile. Diverso il caso scrutinato da Cass. 30 ottobre 2014, n. 23117, in «Rep. Foro it.», 2014, voce Competenza civile, n. 33. Si trattava di un'azione di responsabilità esercitata nei confronti di amministratori e sindaci, ad alcuni dei quali l'atto di citazione era stato notificato prima, e ad altri dopo, l'entrata in vigore (20 settembre 2012) della disciplina de qua. Muovendo dal carattere di litisconsorzio facoltativo originario delle cause introdotte nei riguardi di componenti degli organi sociali, perciò scindibili e dotate di vicendeve autonomia anche quando cumulativamente promosse e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, il S.C. è giunto ad affermare l'appartenenza della causa introdotta con atto notificato dopo il 20 settembre 2012 alla competenza funzionale del tribunale delle imprese si estende (ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168) alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte.

<sup>32</sup> Muovendo da tale notazione – da tutti condivisa – si è affermato, per inferenza, che la locuzione «rapporti societari» deve intendersi comprensiva anche di «tutte le controversie in cui si faccia questione dei compensi e delle spese o della cessazione, per qualsiasi ragione, dalla carica degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci» (così P. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in «Società», 2012, p. 820). Se, infatti, i «rapporti societari», sono quelli interni alla società, legati al contratto sociale sia nella sua fase genetica sia nel suo stadio attuativo sia nel suo momento conclusivo, in detti rapporti rientrano tutti quelli in cui il contratto di società – che è un contratto tipicamente organizzativo perché disciplina l'esercizio in comune dell'attività d'impresa – si esprime o che dal contratto di società derivano e al contratto sociale sono funzionali: anche, dunque, i rapporti fra i soci e gli organi sociali e quelli fra gli organi sociali e la società; «anche quelli relativi ai compensi degli amministratori, dovendosi escludere la loro ricomprensione nell'area del rapporto di lavoro dipendente, così come per i sindaci, i liquidatori, il soggetto incaricato della revisione contabile» (così M. SANDULLI, *La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria*, nella rivista on line «Nuovo dir. delle società», n. 8 del 2013, p. 16; diversamente COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa. Problemi e prospettive*, cit., p. 164, il quale, mentre da un lato dubita che la controversia sul compenso dell'amministratore sia riservata alla cognizione del tribunale delle imprese, dall'altro – incoerentemente, a me sembra – dà per «certo» che lo sia quella avente ad oggetto la pretesa risarcitoria dell'amministratore revocato senza giusta causa. Ne segue altresì (la questione intercetta il dibattito sull'applicabilità del procedimento sommario di cognizione alle controversie soggette a riti speciali, su cui v. da ultimo Corte cost. 1° aprile 2014, n. 65, in «Foro it.», 2014, I, col. 1363) l'inapplicabilità alla controversia «societaria» del rito di cognizione sommaria ex art. 702-bis e ss. c.p.c., per ciò che questo è attribuito al tribunale in composizione monocratica: Trib. Milano 28 maggio 2013 e Trib. Milano 25 novembre 2013 (nonché Trib. Roma 13 marzo 2015), tutte nel sito <[www.giurisprudenzadel-leimprese.it](http://www.giurisprudenzadel-leimprese.it)> (ultimo accesso 01.03.2016) e in dottrina M. FABIANI, *L'azione di responsabilità dei creditori sociali e le altre azioni sostitutive*, Giuffrè, Milano 2015, p. 121.

<sup>33</sup> L'«ivi compresi» della norma. Cfr. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*,

dell'elenco portato dalla norma e testimonia la stessa ampiezza delle materie che compongono detto elenco (il quale, nella struttura formale della norma, segue all'enunciazione precettiva, e che riconduce ai «rapporti societari» non solo quello con il direttore generale, che, pur essendo o potendo essere un lavoratore dipendente della società<sup>34</sup>, si è soliti considerare ricoprivvi una

cit., pp. 817 e 819; M.A. IUORIO, *Il tribunale delle imprese*, nel sito <[www.judicium.it](http://www.judicium.it)> (ultimo accesso 01.03.2016), p. 7; A. MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012*, in «Nuove leggi civ.», 2012, p. 603 nota 77; SANDULLI, *La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria*, cit., p. 1. Diversamente orientato F. VERDE, *Il tribunale delle imprese*, Cacucci, Bari 2012, p. 29, secondo il quale «il primo significato» della «elencazione delle sub-materie in materia societaria» porterebbe ad «escludere dalla detta competenza le sub-materie non elencate».

Di quest'ultimo avviso, in giurisprudenza, Trib. Verona 11 febbraio 2014 (ord.), nel sito <[www.altalex.com](http://www.altalex.com)> (ultimo accesso 01.03.2016) e Trib. Reggio Emilia 12 febbraio 2015, nel sito <[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)> (ultimo accesso 01.03.2016), che hanno che ha negato che la domanda risarcitoria promossa dall'amministratore di una società di capitali revocato senza giusta causa rientri nell'ambito delle cause che riguardano rapporti societari perché l'elencazione delle cause che rientrano nei rapporti societari propriamente intesi deve ritenersi tassativa (e perché il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori si pone al di fuori del contratto sociale sebbene risulti in senso lato funzionale alla sua esecuzione, rimanendone distinto dal punto di vista sia genetico sia funzionale). Mi pare da osservare che l'espressione «ivi compresi» ha un significato inclusivo-specificativo, mira a ricomprendere in una categoria generale una classe specifica o singole fattispecie (senza che, ovviamente, la numerosità delle entità «comprese» costituisca una variabile) e, in una disposizione di legge, è intesa a fornire un chiarimento dell'area precettiva del dettame. Ne segue che la specie o il caso «compreso» funge da esempio di quelli che compongono la categoria generale: come – fra le molte disposizioni del nostro ordinamento che presentano struttura uguale a quella della norma in esame – nell'art. 1038, 1° comma, c.c. (dove i danni «derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare», dai quali chi impone una servitù d'acquedotto deve tenere indenne il proprietario del fondo servente, sono danni 'specifici' rispetto a quelli 'generici' di cui parla la norma: G. BRANCA, *Servitù prediali. Art. 1027-1099*, nel *Comm. del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma 1967<sup>4</sup>, pp. 126-127); come nell'art. 2112, 5° comma, c.c. (dove la menzione dell'usufrutto e dell'affitto di azienda fra le operazioni di «trasferimento d'azienda» di cui si occupa la disposizione ha valenza inclusiva e non selettiva); come nell'art. 183-*bis* c.p.c. (dove i «documenti» costituiscono una *species* dei «mezzi di prova» che le parti devono, a pena di decadenza, indicare nel passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, avendo il legislatore voluto, con tale precetto chiarificatore, evitare incertezze interpretative); come, ancora, nell'art. 104 disp. att. c.p.p. (dove i «titoli del debito pubblico» sono una sottocategoria degli «strumenti finanziari dematerializzati» suscettibili di formare oggetto di sequestro preventivo).

<sup>34</sup> Usualmente, ma non necessariamente (v. infatti Cass. 14 luglio 1993, n. 7796, in «Impresa», 1993, p. 2761 e in «Notiziario giurisprudenza lav.», 1993, p. 638 e Cass. 4 giugno 1981, n. 3614, in «Giur. comm.», 1982, II, p. 450 e in «Notiziario giurisprudenza lav.», 1981, p. 317), il direttore generale è legato da un vincolo di subordinazione (affievolito dall'ampiezza e dalla discrezionalità dei poteri attribuitigli e dunque da

posizione organica<sup>35</sup>, ma anche quelli con figure, quali il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari<sup>36</sup> e l'incaricato della revisione contabile<sup>37</sup>, che si può dubitare abbiano a qualificarsi organi sociali<sup>38</sup>) e delle

ricondere all'alveo della parasubordinazione): Cass. 10 novembre 1987, n. 8279, in «Orient. giur. lav.», 1988, pp. 44 e 359 con nota di M. DI RUOCCO, *Cumulo di cariche sociali e lavoro subordinato: osservazioni a Cassazione 10 novembre 1987 n. 8279* e Cass. 16 giugno 1979, n. 3400, in «Giur. it.», 1980, I, 1, col. 80 nonché Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819, in «Foro it.», 2009, I, col. 2136, in «Giur. it.», 2009, p. 871, in «Nuova giur. civ.», 2009, I, p. 815, con nota di A. TARANTINO, *Il direttore generale di s.p.a.: tra requisiti formali ed espletamento di funzioni sostanziali* e in «Società», 2009, p. 1483, con nota di F. GUSSO, *Responsabilità del direttore generale*. Nel senso che se la responsabilità del direttore generale di una società per azioni è dedotta sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro (nella specie si trattava di scelte operative adottate, in asserita violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e lealtà, che avevano comportato errati investimenti), l'azione non va proposta al tribunale delle imprese, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza delle «azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società» stabilita dall'art. 2396 c.c., cfr. Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, cit. nella nota 8.

<sup>35</sup> P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, nel *Trattato delle s.p.a.* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 4, UTET, Torino 1991, p. 466, ove citazioni alle quali, per la giurisprudenza, adde Cass. 20 novembre 1990, n. 11208, in «Società», 1991, p. 473, con nota di M. CUPIDO, *Disciplina della responsabilità del direttore generale di una cassa di risparmio* e, nel senso che si tratta di un «organo interno» della società, Trib. Salerno 26 novembre 2009, in «Vita not.», 2010, p. 853 e in «Giur. comm.», 2011, II, p. 455, con nota di M.L. CIRRIANCIONE, *Sulla responsabilità gestoria del direttore generale di una società in accomandita semplice*.

<sup>36</sup> Per la negativa L. DE ANGELIS, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in «Società», 2006, p. 402; R. RORDORF, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in «Società», 2007, p. 1205; circolare Assonime n. 44 del 2009, che leggesi in «Riv. soc.», 2009, pp. 1142 ss., *ivi* a pp. 1450-1451. In senso affermativo S. FORTUNATO, *Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli societari*, in «Società», 2008, p. 401 e M. IRRERA, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella legge sul risparmio e nel decreto correttivo*, in «Giur. comm.», 2007, I, p. 487.

<sup>37</sup> Per un'attenta analisi della questione cfr. M. BUSSOLETTI, *sub art. 2409-ter*, nel *Commentario romano al nuovo dir. soc.*, diretto da F. D'Alessandro, vol. II, t. II, Piccin, Padova 2011, pp. 315-318.

<sup>38</sup> La norma non contiene altre indicazioni, e ciò potrà dar luogo a discussioni. Così, ad esempio, non v'è menzione del collegio dei probiviri, frequentemente presente nelle cooperative. Ma a condurre ad affermare una competenza del tribunale delle imprese gioverebbe l'osservazione che si tratta (o quanto meno si può trattare) di un organo – sia pure facoltativo ed endocorporativo – sociale: cfr. Cass. 5 dicembre 2002, n. 17245, in «Vita not.», 2003, p. 902 e in «Società», 2003, p. 701; Cass. 15 gennaio 1999, n. 384, in «Foro it.», 2000, I, col. 2661; Cass. 27 maggio 1995, n. 5912, in «Società», 1996, p. 30, con nota di A. STESURI, *Delibera di esclusione del socio: opposizione avanti probiviri e tribunale*; Cass. 19 ottobre 1989, n. 4207, in «Società», 1990, p. 459 e in «Giust. civ.», 1990, I, p. 1840, con nota di M. STELLA RICHTER, *Sulla clausola di deferimento delle controversie sociali al collegio dei probiviri*; nella giurisprudenza territoriale si veda Trib. Salerno 6 aprile 2007,

in «Rep. Foro it.», 2009, voce *Cooperativa*, n. 65 e per esteso in «Corti salernitane», 2008, p. 617, con nota di R.M. AGOSTINO, *La funzione endosocietaria del collegio di probiviri*. Ugual soluzione dovrebbe farsi largo per quelle particolari strutture funzionali – che talora è la legge ad imporre, ma che nulla vieta siano, per disposizione statutaria, volontariamente introdotte nell’assetto organizzativo di una società – che sono i comitati per le nomine, per le remunerazioni, per il controllo interno *atque similia*, che, se previsti dalla legge e dotati di funzioni decisorie, debbono (si è detto: M. STELLA RICHTER, *Il comitato per il controllo interno e la responsabilità dei suoi componenti*, cit., p. 477) considerarsi organi della società. Si potrebbe invece dubitare che debba essere conosciuta dal tribunale delle imprese una controversia circa la responsabilità (art. 2339 c.c.) o circa i «benefici» (art. 2340 c.c.) dei promotori. Benvero, l’azione dei promotori, sebbene tipicamente funzionale al contratto sociale, rimane esterna ad esso (dei promotori si parla, infatti, ora come di contraenti in favore di terzi, ora come di gestori d’affari, ora come di mediatori: sul punto, *ex novis*, G.L. NIGRO, *sub art. 2337*, nel *Commentario romano al nuovo dir. soc.*, cit., vol. II, t. I, Piccin, Padova 2010, pp. 101-102), e sotto questo profilo sarebbe estranea ai «rapporti societari»: ma una siffatta controversia non sarebbe oggettivamente connessa ai «rapporti societari» e come tale attratta nell’orbita del tribunale delle imprese?

Analogo discorso potrebbe valere in ordine agli «esperti» che stimano i conferimenti di beni in natura e di crediti (artt. 2343 e 2465 c.c.), che asseverano il valore dei beni nei casi di acquisti ‘pericolosi’ di cui all’art. 2343-*bis* c.c., che siano interpellati dagli amministratori per la valutazione delle operazioni con parti correlate (art. 2391-*bis* c.c.), che asseverano la congruità del rapporto di cambio in caso di fusione e scissione (art. 2501-*sexies* c.c. e art. 9 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108, per le fusioni transfrontaliere), che in caso di contestazione determinano il valore delle azioni del socio che recede *ex art. 2437-ter* c.c. (e la cui nomina spetta al tribunale delle imprese: App. Catanzaro, 9 aprile 2014, in «Giur. it.», 2015, p. 95, con nota di F. MURINO, *Sulla reclamabilità di alcuni provvedimenti camerali in materia societaria*): mi sembra si debba considerare che tutti costoro intervengono nell’azione societaria, sono ad essa funzionali (diversamente dall’attestatore di un piano concordatario *ex art. 161*, 3° comma, l. fall., che non coopera all’azione di una società, ma a quella di un imprenditore, infatti non necessariamente collettivo, che versa in stato di crisi).

Ci si potrebbe chiedere se possa dirsi altrettanto per il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti: ipotesi interpretativa certamente più agevole per quello (quante volte almeno lo si consideri un organo della società come ha proposto C. COSTA, *Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio nell’organizzazione della società per azioni*, Milano, Giuffrè 1984, pp. 126 ss.: ma *contra* A. ROSSI, *sub art. 147*, nel *Commentario al t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, CEDAM, Padova 1998, t. II, pp. 1354-1358) che per questo, con riguardo ad esso potendosi obiettare che, per condivisa lettura (ad es. G.F. CAMPOBASSO, *Le obbligazioni*, nel *Trattato delle s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 5, UTET, Torino 1998, p. 509), si tratta di un organo non della società, bensì dell’organizzazione distinta e autonoma degli obbligazionisti, e tuttavia potendosi replicare che la sua stessa esistenza trova nell’operazione societaria il presupposto e che i suoi compiti si coordinano pur sempre – e in modo assai stretto – all’operazione societaria: e se è così, anche la sua nomina, nell’ipotesi prevista dall’art. 2417, 2° comma, c.c., spetterebbe al tribunale delle imprese (così F. SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, in «Riv. dir. proc.», 2012, p. 1279

altre materie contestualmente affidate alla cognizione del giudice specializzato<sup>39</sup>, e come conferma<sup>40</sup> la forza centripeta impressa alla regola dall'ulteriore precetto (3° comma) per cui le «ragioni di connessione» fanno affluire al tribunale delle imprese tutte le controversie nelle quali si formulino domande a quei «rapporti societari» coordinate e collegate<sup>41</sup>.

nota 36), benché in questo caso – come pure in quello del rappresentante comune dei comproprietari della partecipazione sociale: artt. 2347, 1° comma, e 2468, 5° comma, c.c. – non si tratterebbe di supplire ad un'inopia dei soci nell'adozione di una decisione necessaria alla vita della società (come invece per la nomina del liquidatore *ex art.* 2487, 2° comma, c.c. o dell'organo sindacale nel caso previsto dall'art. 2477, 6° comma, c.c. per la riduzione del capitale *ex artt.* 2446, 2° comma, 2482-*bis*, 4° comma, 2359-*ter*, 2° comma, e 2359-*quater*, 3° comma, c.c.).

Si veda anche, nel senso che l'azione contro la società di revisione con cui ne viene denunciato l'inadempimento agli obblighi assunti nei riguardi della società revisionata non è disciplinata dall'art. 2949, c.c. «dal momento che la società di revisione non è organo della società certificata e, quindi, non si tratta nella specie di diritti derivanti dai rapporti sociali», App. Milano 27 marzo 2001, in «Banca, borsa, tit. cred.», 2003, II, p. 319 (diversamente, ma di sfuggita, la motivazione di Trib. Milano 25 marzo 2010, in «Foro it.», Merito extra, n. 2010.234.132).

<sup>39</sup> Lo ha sottolineato l'ordinanza di Cass. 16 ottobre 2014, n. 21910, in «Rep. Foro it.», 2014, voce *Competenza civile*, n. 34 a proposito delle controversie relative al «trasferimento» e ad «ogni altro negozio» avente ad oggetto partecipazioni sociali, quando ha affermato la competenza del tribunale delle imprese a conoscere della controversia per un credito *ex pretio* di una vendita di quota di s.r.l., credito che era stato poi ceduto dall'acquirente della quota al suo venditore e, ancora, nuovamente ceduto dal venditore all'acquirente. Analogo risalto all'ampiezza del dettato normativo nella decisione di Trib. Catania 3 luglio 2014, nel sito <[www.altalex.com](http://www.altalex.com)> (ultimo accesso 02.03.2016), con una nota critica di G. SEMINARA, *Trasferimento di quote sociali per testamento: decidono le sezioni specializzate*, che ha affermato spettare al tribunale delle imprese pronunciarsi su una domanda intesa a far dichiarare nullo il testamento che aveva disposto di una partecipazione sociale in favore di un soggetto e simulato il successivo trasferimento della partecipazione a un terzo.

V. anche Trib. Roma 22 ottobre 2015, nel sito <[www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)> (ultimo accesso 02.03.2016): compete al tribunale delle imprese conoscere della controversia instaurata per ottenere la revocazione della donazione di una quota di s.r.l. per ingratitudine *ex art.* 801, cod. civ.

<sup>40</sup> Si vedano ancora CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., pp. 822-823, e SANDULLI, *La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria*, cit., p. 19.

<sup>41</sup> E si è affermato che tutte le controversie in qualsiasi modo connesse (anche, dunque, per ragioni meramente soggettive *ex art.* 104, 1° comma, c.p.c.) con quelle di competenza del tribunale delle imprese devono essere conosciute dal giudice specializzato. In questo senso Trib. Castrovillari 13 ottobre 2014, nel sito <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 11667, che ha ritenuto di competenza del tribunale delle imprese la controversia nella quale una società agiva per l'accertamento e la dichiarazione di simulazione assoluta e, in subordine, per l'inefficacia *ex art.* 2901 c.c. dell'atto di costituzione in fondo patrimoniale di un immobile da parte di amministratori nei cui riguardi la stessa società attrice aveva esercitato azione di responsabilità. Conformemente, in dottrina, A. CARRATTA, *La «semplificazione»*



*dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, Giappichelli, Torino 2012, p. 203; IUORIO, *Il tribunale delle imprese*, cit., p. 12; MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012*, cit., p. 604. Diversamente Trib. Vicenza 13 maggio 2015 (ord.), nel sito <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 12769 (rileva solo la connessione propria, e dunque è di competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate in materia di impresa la causa avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale promossa contro gli amministratori, nei cui confronti la società attrice abbia instaurato altro giudizio per l'azione di responsabili) e M. PACCOIA, *Novità in materia societaria e di impresa*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 117-119. Si vedano anche Trib. Verona 8 maggio 2015, nel sito <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 12861 e Trib. Verona 16 dicembre 2013 (ord.), nel sito <[www.altalex.com](http://www.altalex.com)> (ultimo accesso 02.03.2016) (va esclusa la competenza del tribunale delle imprese quando solo in via incidentale è denunciata l'invalidità di una delibera assembleare di una società a responsabilità limitata), nonché Trib. Pesaro (Giud. D. Storti) 13 luglio 2013 (ord.), resa in causa r.g. 2880/2102, ined. (competete al tribunale delle imprese la controversia nella quale si domanda di simulazione della cessione di quote sociali e non rileva il fatto che tale domanda sia funzionale ad un'azione di riduzione). Sul punto, da ultimo, F. SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa*, in «Riv. dir. proc.», 2014, pp. 1361 ss.

Certamente subiscono la *vis attractiva* del tribunale delle imprese tutti i procedimenti oggettivamente connessi, anche in senso improprio, con quelli di cui al 2° comma del citato art. 3, con l'unica eccezione delle competenze funzionali (quelle, ad esempio, del giudice del registro delle imprese e del tribunale fallimentare o del giudice delegato al fallimento in ordine ai procedimenti endoconcorsuali). Dovendosi poi notare che, trattandosi di competenza per materia inderogabile (e dovendosi alla norma *de qua* riconoscere carattere di norma speciale che deroga alla regolamentazione dei rapporti tra cause connesse dettata dall'art. 40 del codice di rito), quella del tribunale delle imprese prevale su tutti i criteri che attribuiscono il giudizio connesso alla competenza (per materia, per territorio, per valore) di altro giudice: cfr. G. BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in «Il giusto processo civile», n. 2 del 2012, p. 338; S. CAPORUSSO, *La c.d. novità del tribunale delle imprese*, nella rivista on line «Persona e mercato», n. 3 del 2012, p. 153; G. CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in «Dir. ind.», 2012, p. 525; CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 823; MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012*, cit., p. 575; M. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in «Corriere giur.», 2012, p. 1123. La questione si è recentemente posta con riguardo all'azione di responsabilità ex art. 90 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (disciplina dell'amministrazione straordinaria grandi imprese), relativamente alla quale Trib. Udine (Pres. F. Venier, Rel. A. Zuliani) 23 ottobre 2015 (ord.), resa in causa r.g. 616/2014, ined., si è pronunciato nel senso che la competenza del tribunale che ha dichiarato l'insolvenza predicata dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 cede il passo a quella del tribunale delle imprese imposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003.

Si è poi soggiunto che la domanda giudiziale connessa a una domanda che sia di competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa cumulativamente proposta con quest'ultima dinanzi alla sezione specializzata territorialmente competente non potrà essere, anche se poi separata dalla seconda, rimessa al giudice competente a conoscerla secondo gli ordinari criteri di competenza: così CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., p. 823.



L'ampia portata semantica della locuzione «rapporti societari» (e lo scopo illustrativo e pedagogico, non già inventariale, della lista di rapporti che vi si devono comprendere, nonché l'estensione delle materie ivi censite) induce a reputare rientranti nell'ambito della competenza 'societaria' delle sezioni specializzate in materia d'impresa tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi<sup>42</sup>, attuativi<sup>43</sup> e conclusivi<sup>44</sup>. Ed è

<sup>42</sup> È dunque il tribunale delle imprese il giudice competente a dichiarare la nullità di una società e a nominarne i liquidatori *ex art.* 2332 c.c.

<sup>43</sup> Sicché non v'è ombra di dubbio che spetti al tribunale delle imprese pronunciarsi su un'impugnazione di deliberazione assembleare: cfr. Trib. Crotona 25 luglio 2014, cit.; Trib. Catanzaro (Giud. G. Gioia) 25 marzo 2014 (ord.), resa in causa r.g. 661/2014, ined.; implicitamente Trib. Verona 16 dicembre 2013, cit. In dottrina S.A. CERRATO, in *Lineamenti di diritto commerciale* a cura di G. Cottino, Zanichelli, Bologna 2014, p. 331. V. anche la precedente nota 27.

<sup>44</sup> Tant'è che 'tutti' quelli «concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario» rientrano nei «rapporti societari» a voce dell'art. 3, 2° comma, lett. a, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

Conferme in App. Napoli 17 febbraio 2014, in «Giur. it.», 2015, p. 96, con nota di F. MURINO, *Sulla reclamabilità di alcuni provvedimenti camerali in materia societaria*, cit., e in <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 10162, e in Trib. Modena 23 gennaio 2013 (ord.), nel sito <[www.giurisprudenzamodenese.it](http://www.giurisprudenzamodenese.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), che hanno affermato la competenza del tribunale delle imprese a nominare il liquidatore *ex art.* 2487, 2° comma, c.c. (diversamente Trib. Bari 21 giugno 2013, in <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 9183, ha negato che il tribunale delle imprese abbia competenza alla nomina del liquidatore *ex art.* 2487, c.c., muovendo dal presupposto che la competenza della sezione specializzata riguardi solo i giudizi di carattere contenzioso); in Trib. Asti (Pres. P. Rampini, Est. A. Carena) 25 giugno 2015 (ord.), resa in causa r.g. 2076/2014, ined., che [confermando in sede di reclamo il verdetto di Trib. Asti (Giud. P. Amisano) 11 aprile 2014 (ord.), resa in causa r.g. 3845/2013, ined.] ha ritenuto competente il tribunale delle imprese sulla domanda degli eredi del socio di s.r.l. (il cui statuto rimandava, in caso di morte del socio, alle norme del codice in materia di decesso del socio di società di persone) volta a ottenere la liquidazione della quota del *de cuius*; nonché, *a contrariis*, in Trib. Torino, 9 marzo 2015, nel sito <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 12218 (che ha negato la competenza del tribunale delle imprese sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di restituzione di somme che una società aveva erogato ad un suo socio a titolo di mutuo), in Trib. Venezia 16 gennaio 2015 (ord.), nel sito <[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)> (ultimo accesso 02.03.2016) (che ha negato la competenza del tribunale delle imprese sulla domanda cautelare promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un suo socio per un rapporto di fornitura non riconducibile all'ambito societario) e in Trib. Avellino (Giud. M.C. Rizzi) 4 giugno 2014 (ord.) resa in causa r.g. 2598/2013, ined. (che ha negato la competenza del tribunale delle imprese sulla domanda di nullità di un contratto di compravendita di un immobile ceduto dal socio di una cooperativa alla cooperativa stessa). V. peraltro Cass. 21 novembre 2014, n. 24917, in «Rep. Foro it.», 2014, voce

fuor di dubbio che attiene al momento organizzativo della società il rapporto che si instaura fra la stessa e i suoi organi di gestione (attiva o liquidativa che sia) e di controllo: relativamente sia alla nascita del rapporto (nomina) sia al suo venir meno (revoca<sup>45</sup>, decadenza, termine delle cariche) sia alla sua regolazione (obblighi, divieti<sup>46</sup>, responsabilità, retribuzione<sup>47</sup>).

*Lavoro e previdenza*, n. 94, Trib. Milano 20 luglio 2015, in <[giurisprudenzadelleimprese.it](http://giurisprudenzadelleimprese.it)> (ultimo accesso 02.03.2016) e Trib. Bologna 7 luglio 2014, in «Foro it.», 2014, I, col. 2970 (competete al giudice del lavoro, e non al tribunale delle imprese, pronunciarsi sulla domanda del socio lavoratore di cooperativa che impugna il licenziamento e l'esclusione dalla società per motivi attinenti la violazione di obblighi statutari), nonché Cass. 27 novembre 2014, n. 25237, e Trib. Torino 11 luglio 2014, congiuntamente edite in «Società», 2015, p. 578, con nota di D. BUONCRISTIANI, *Estromissione del socio lavoratore: quale tutela?* e Trib. Napoli 5 agosto 2015 in <[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)> (ultimo accesso 24.05.2016). Trib. Torre Annunziata 26 novembre 2014, in «Trusts», 2015, p. 185 (il tribunale delle imprese non è competente a pronunciarsi sulla controversia, volta alla ricostruzione del patrimonio del fallito con finalità recuperatoria del bene e come tale introdotta dinanzi al tribunale fallimentare, avente ad oggetto profili di simulazione o nullità o inopponibilità di un trust costituito per la gestione di quote societarie e non anche il trasferimento delle quote stesse) e Trib. Venezia 25 novembre 2015 in <[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)> (ultimo accesso 24.05.2016) (non il tribunale delle imprese ma quello fallimentare è competente a pronunciarsi sulla domanda proposta dal fallimento di una s.r.l. di sequestro conservativo strumentale all'esercizio dell'azione di simulazione assoluta, dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 64 e 67 l. fallim. e dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fallim., volte ad impugnare l'atto dispositivo avente ad oggetto private industriali e partecipazioni societarie).

<sup>45</sup> Conformemente Trib. Velletri 2 aprile 2015 (ord.), resa in causa r.g. 2769/2014, ined.: compete al tribunale delle imprese pronunciarsi sulla domanda di revoca per giusta causa del liquidatore di una società per azioni proposta dai sindaci ex art. 2487, 4° comma, c.c., perché tale domanda «ha come *causa petendi* l'inadempimento da parte del liquidatore di società per azioni agli obblighi connessi alla sua carica [...] e dunque in ultima analisi [introduce] una controversia in materia di rapporti societari».

<sup>46</sup> In questo senso anche Trib. Arezzo (ord.) 19 dicembre 2014, nel sito <[www.diritto.it](http://www.diritto.it)> (ultimo accesso 24.05.2016). Sicché rientrerebbe nelle competenze del tribunale delle imprese una controversia per l'accertamento della violazione, da parte dell'amministratore, del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.: indicazione che traspare nella motivazione di Trib. Torino 29 ottobre 2013 (ord.), nel sito <[www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), dove la questione era pur assorbita dal fatto che nei confronti dell'amministratore era stata contemporaneamente esercitata l'azione sociale di responsabilità (nella motivazione del provvedimento anche l'osservazione che quando un amministratore delegato è investito di ampi poteri, del suo rapporto con la società non può parlarsi come di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).

<sup>47</sup> Conformemente, seppure con stringata argomentazione («come chiarito in dottrina e in alcune pronunzie di merito, sia pure riferite al 'rito societario' ex d. lgs. 5/2003, devono farsi rientrare nell'ambito della nuova nozione di "rapporti societari" anche le controversie fra amministratori e società in merito alla determinazione del compenso»: nella specie si trattava di maggiore compenso preteso dall'amministratore unico, che aveva

a tal fine impugnato la deliberazione assembleare che ne aveva stabilito l'ammontare), Trib. Lucca 6 febbraio 2014 (ord.), in causa r.g. 2170/2012, ined., nonché (quando ha affermato che, in presenza di una clausola arbitraria contenuta nello statuto di una s.r.l. per le controversie fra la società e i suoi organi di gestione e controllo, la lite concernente il compenso dell'amministratore deve essere decisa dagli arbitri, perché attiene a diritti da considerare disponibili, come attesta l'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2012, dovendosi fra i «rapporti societari» di cui a tale norma ricomprendere «tutti i rapporti che attengono ai profili organizzativi di ogni fenomeno societario e, quindi, i rapporti tra socie e società, tra soci e organi amministrativi, nonché, appunto, tra organi societari e società») Trib. Milano 11 giugno 2014, in «Giur. it.», 2014, p. 2212.

*Contra* Trib. Napoli 12 marzo 2014 (ord.), resa in causa r.g. 2231/2013, ined. Alcuni soci di una società a responsabilità limitata (titolari del 50% del capitale sociale) si erano rivolti al tribunale delle imprese perché condannasse l'amministratore (unico), che era precedentemente era stato revocato dalla carica *ex art.* 2476, 3° comma, c.c., a ristorare il danno inferito al patrimonio sociale per essersi attribuito certe somme in base a un contratto di collaborazione autonoma a tempo indeterminato che quel medesimo amministratore aveva stipulato con sé stesso in assenza di preventiva deliberazione assembleare; l'amministratore aveva resistito alla domanda e chiesto – in via riconvenzionale e, in subordine, sollevando eccezione di compensazione – il risarcimento del danno subito in conseguenza della revoca dalla carica amministrativa e il pagamento del compenso maturato per l'attività di amministratore. I Giudici partenopei hanno declinato la propria competenza sulla domanda riconvenzionale e sull'eccezione di compensazione dell'amministratore, sulle quali – hanno deciso – avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice del lavoro. Dopo avere osservato che il rapporto fra società e amministratore, anche unico, è di parasubordinazione, e dopo avere ritenuto che il rapporto fra sezione specializzata in materia d'impresa e sezioni ordinarie dello stesso ufficio giudiziario ponga una questione di competenza e non di semplice riparto interno degli affari da trattare, il Tribunale di Napoli si è pronunciato nel senso che l'espressione «rapporti societari» non può essere intesa in senso soggettivo, ossia come rapporti coinvolgenti soggetti legati alla società, sia perché non comprenderebbe rapporti che, pur non coinvolgendo direttamente la società o i soci, sono considerati societari dal legislatore (ad es., le azioni di responsabilità promesse da terzi nei confronti del soggetto incaricato della revisione contabile) sia perché comprenderebbe controversie non devolute dal legislatore alle sezioni specializzate (ad es., le controversie di lavoro tra società e dipendenti). Detta espressione va intesa, invece, in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle sezioni specializzate delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria. Ne consegue che, come ben precisato in dottrina, va definito rapporto societario il rapporto giuridico concernente la struttura o il funzionamento della società, mentre vanno escluse da detta espressione le cause di lavoro promosse dai dipendenti della società, le controversie promosse da o contro quest'ultima e quelle relative allo svolgimento delle attività sociali. Nella circostanza la domanda riconvenzionale (e la subordinata eccezione di compensazione *ex art.* 35 c.p.c.) attiene alla richiesta di compenso dell'amministratore delle società», onde «la fattispecie non rientra nell'ambito di quelle che riguardano l'ambito organizzativo o strutturale dell'ente, quanto semplicemente il tema del rapporto specifico tra esso ed il suo amministratore».

Nel senso che la controversia concernente il compenso del sindaco deve essere conosciuta dal tribunale delle imprese Trib. Bergamo (Giud. L. Verzeni), 25 giugno 2013, n. 1398, resa in

Del resto, se tra i «diritti che derivano dai rapporti sociali» che a norma dell'art. 2949, 1° comma, c.c. si prescrivono in cinque anni<sup>48</sup> si devono considerare tutti quelli che scaturiscono dal rapporto fra società e amministratori, liquidatori e sindaci per quanto dipende dall'esercizio delle loro funzioni, e dunque anche i diritti al compenso di quegli organi sociali (come ha detto la giurisprudenza, pronunciandosi in un caso in cui si discuteva del compenso dell'amministratore<sup>49</sup>, e come si è scritto in dottrina con riguardo

causa r.g. 12397/2012, ined. e Trib. Bergamo (Giud. S. De Magistris), 31 luglio 2013, resa in causa r.g. 12396, ined.: in entrambi questi casi il sindaco di una società per azioni aveva ottenuto un decreto ingiuntivo al quale la società si era opposta e che il tribunale ha annullato perché la domanda avrebbe dovuto essere rivolta al tribunale delle imprese. Conformemente Trib. Roma, 28 settembre 2015, n. 19214, della quale riferirò nel paragrafo 3.4, lett. *b*.

Registro, per completezza, anche un caso nel quale la questione – non posta dalle parti – non è stata sollevata dal giudice ordinario che era stato adito, il quale si è pronunciato sul compenso dell'amministratore (delegato) di società a responsabilità limitata (opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore fondata anche su una domanda riconvenzionale per danni da concorrenza sleale con sviamento di clientela): Trib. Bari (Giud. V. D'Aprile), 6 maggio 2015, n. 2128, in causa r.g. 15152/2013, ined.

Non considerando l'istituzione del tribunale delle imprese, parlano del problema della competenza del giudice del lavoro a proposito della determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore e del sindaco, rispettivamente, A. PISANI MASSAMORMILE, *sub* art. 2389 e M. AIELLO, *sub* art. 2402, in *Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza* a cura di D.U. Santosuosso, t. II, Artt. 2379-2451, nel *Comm. del cod. civ.* diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino 2015, pp. 264 e 499.

<sup>48</sup> Per una rassegna di quelli che la giurisprudenza ha individuato come «diritti che derivano dai rapporti sociali» per applicare ad essi la regola dell'art. 2949, 1° comma, c.c. mi permetto rinviare a G. NICCOLINI, *Sul compenso del liquidatore di s.p.a.*, in «Riv. soc.», 2010, pp. 1109-1113 (ed in *Governo dell'impresa e responsabilità dei gestori. Atti della giornata di studio in memoria di Salvatore Pescatore*, CEDAM, Padova 2012, pp. 469-473). Alla casistica ivi citata *adde* il diritto della società cooperativa a ricevere dai soci i versamenti di danaro disposti a loro carico, quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento della società, determinate da delibera assembleare (Cass. 25 settembre 2013, n. 21903, in «Rep. Foro it.», 2013, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 62); nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 2949, 1° comma, c.c. ai finanziamenti eseguiti in favore di una società di capitali da parte di un soggetto ad essa non legato da uno specifico rapporto sociale, ancorché titolare di vincoli di partecipazione indiretta rispetto alla società finanziata Trib. Milano 6 giugno 2013, in «Società», 2014, p. 167, con nota di M.P. FERRARI, *Prescrizione ex art. 2949 cod. civ. e finanziamenti alla società*.

<sup>49</sup> Trib. Milano 31 marzo 2004, in «Dir. e pratica società», 2005, fasc. 11, p. 76. Diversamente, nel senso dell'applicabilità dell'art. 2948, 1° comma, n. 4, c.c. (ma nel caso particolare di una società in nome collettivo il cui statuto sociale, col fare riferimento al parametro retributivo previsto per l'impiegato di prima categoria con maneggio di denaro, stabiliva il diritto dell'amministratore a percepire il compenso con la stessa cadenza, mensile, di quest'ultimo) Cass. 28 novembre 2012, n. 21145, in «Rep. Foro it.», 2012, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 59.

al compenso sia dell'amministratore<sup>50</sup> sia del sindaco<sup>51</sup> sia del liquidatore<sup>52</sup>), non possono non essere 'relativi a rapporti societari' i relativi giudizi.

Conferma di ciò si trae dalle pronunce giurisprudenziali e dalla dottrina formatasi con riguardo al c.d. 'processo societario' regolato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il cui art. 1, 1° comma, lett. *a*, al fine di tracciare i confini del suo ambito di applicazione, faceva riferimento ai 'rapporti societari'<sup>53</sup>, utilizzando un lessico esattamente uguale a quello del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 quale modificato nel 2012. In applicazione del d.lgs. n. 5 del 2003 si

<sup>50</sup> G. AZZARITI e G. SCARPELLO, *Prescrizione e decadenza*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma 1957, p. 638, *sub art.* 2949; A.L. BONAFINI, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 34-37; C. COSTANTINI, *Le prescrizioni brevi*, in P.G. MONATERI e C. COSTANTINI, *La prescrizione*, nel *Tratt. di dir. civ.*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino 2009, p. 309; A.M. GAMBINO e M. LA PIETRA, in *La prescrizione*, t. II, *artt.* 2941-2963 a cura di P. Vitucci, a cura di S. RUPERTO, in *Cod. civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano 2014<sup>2</sup>, p. 184, *sub art.* 2949.

<sup>51</sup> COSTANTINI, *Le prescrizioni brevi*, cit., p. 309; GAMBINO e LA PIETRA, *La prescrizione*, cit., p. 184; R. RIVARO, *La prescrizione del diritto alla retribuzione dei sindaci di società di capitali*, in «Giur. comm.», 2012, II, pp. 198-200.

Nel senso che poiché il compenso dei sindaci dev'essere, ancorché unitario (perché determinato «per l'intero periodo di durata del loro ufficio»: art. 2402 c.c.), pagato a cadenze annuali (la legge, all'art. 2402, c.c., parla infatti di «retribuzione annuale dei sindaci»), il relativo diritto deve qualificarsi fra quelli a scadenza periodica e come tale è assoggettato al termine (anch'esso, peraltro, quinquennale) dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza (è questa la portata delle decisioni, che non negano il carattere «societario» del diritto del sindaco al compenso) che ciascun credito annuale è autonomamente soggetto al termine quinquennale di prescrizione, Trib. Roma 7 luglio 2010, in «Foro it.», 2011, I, col. 1582 e in «Giur. comm.», 2012, II, p. 194; Trib. Milano 11 ottobre 1993, in «Società», 1994, p. 250; Cass. 4 dicembre 1972, n. 3496, in «Rep. Foro it.», 1972, voce *Società*, n. 210. Si veda anche Cass. 23 aprile 1975, n. 1579, in «Foro it.», 1975, I, col. 1670, per trarne la conseguenza che il privilegio di cui all'allora vigente art. 2751, n. 5, c.c. (oggi: art. 275-bis, n. 2, c.c.) opera nel limite temporale previsto da detta norma. In dottrina M. LIBERTINI, *sub art.* 2402, nel *Commentario romano al nuovo dir. soc.*, diretto da F. d'Alessandro, vol. II, t. II, Piccin, Padova 2011, p. 237.

<sup>52</sup> COSTANTINI, *Le prescrizioni brevi*, cit., p. 309; GAMBINO e LA PIETRA, *La prescrizione*, cit., p. 184; G. MORO VISCONTI, *La liquidazione delle società: cause di scioglimento, procedure, adempimenti e sanzioni* (rist.), Buffetti, Roma 1994<sup>12</sup>, p. 119; NICCOLINI, *Sul compenso del liquidatore di s.p.a.*, cit., pp. 1109-1114 (e pp. 468-474).

Diversamente, nel senso dell'applicabilità del termine prescrizione di tre anni di cui all'art. 2956 c.c., si è pronunciato Trib. Roma 13 febbraio 1990, in «Fallimento», 1990, p. 662 (solo la massima).

<sup>53</sup> Nel senso che l'elencazione dei «rapporti societari» dell'art. 1, 1° comma, lett. *a*, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, avesse «sembianze più esemplificative che tassative» cfr. E. DALMOTTO, *sub art.* 1, ne *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino et al., Zanichelli, Bologna 2004, vol. III, p. 2775.

è infatti giudicato<sup>54</sup> – e ci si è espressi<sup>55</sup> – nel senso che fra le controversie

<sup>54</sup> Trib. L'Aquila 14 aprile 2006, in «Giur. it.», 2007, p. 958 («alle controversie in materia di compenso spettante all'amministratore di società di capitali instaurate a partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2003, si applica il rito speciale di cognizione di cui al titolo II del d. lgs. n. 5/2003»); Trib. Udine 30 maggio 2006 (ord.), nel sito <[www.associazionepreite.it](http://www.associazionepreite.it)> (ultimo accesso 02.03.2016) (l'amministratore unico revocato aveva chiesto il pagamento delle spettanze dovute gli per la carica ricoperta e il risarcimento del danno per revoca senza giusta causa: entrambe le domande dovevano trattarsi secondo il rito societario, non essendo la qualifica di amministratore unico compatibile né con una posizione di subordinazione né con una posizione di parasubordinazione e implicando quella risarcitoria un «giudizio circa l'estinzione del rapporto societario, dovendosi in tale locuzione reputare compresi anche i rapporti fra l'amministratore e la società»). Ugual verdetto in Trib. Nola 25 ottobre 2006, nel sito <[www.iussit.eu](http://www.iussit.eu)> (ultimo accesso 02.03.2016) (un amministratore nominato a tempo indeterminato chiedeva il compenso non corrispostogli e, essendo stato revocato senza giusta causa e senza congruo preavviso, il risarcimento del danno ex art. 2383, 3° comma, c.c.: «la controversia – hanno sentenziato i Giudici campani – inerisce ai rapporti societari di cui alla lett. a dell'art. 1» del d.lgs. n. 5 del 2003), in Trib. Roma 12 settembre 2012, in «Società», 2013, p. 254, con nota di E. MARCHISIO, *Determinazione giudiziaria del compenso dell'amministratore di società di capitali* («la controversia promossa dall'amministratore di una società di capitali contro la stessa società per ottenere il compenso dell'attività svolta nell'esclusivo esercizio della carica sociale non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. non essendo configurabile il rapporto di amministrazione societaria come rapporto di parasubordinazione ai sensi della predetta norma, laddove nell'ordinamento della società di capitali, in virtù del rapporto organico che regola l'attività dell'amministratore, è esclusa quella diversificazione di piani tra l'attività del prestatore di lavoro e l'attività del destinatario della prestazione stessa che costituisce il presupposto per la configurabilità della parasubordinazione») e in Trib. Roma 14 giugno 2007, in «Giur. merito», 2008, p. 1346, con nota di C. MANCUSO, *Le controversie in tema di compenso degli amministratori di una società di capitali ed il rito societario*. *Contra*, invece, Trib. Catania 18 febbraio 2005, nel sito <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 116 (che ha deciso nel senso il giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da un amministratore revocato senza giusta causa dovesse celebrarsi secondo il rito ordinario). Prima dell'entrata in vigore del c.d. processo societario del 2003: analogamente alla giurisprudenza poc'anzi richiamata si veda Trib. Roma 13 maggio 1998, ined., cit. nella motivazione di App. Roma 25 febbraio 2010, in «Foro it.», 2010, I, col. 2512; *contra*, Trib. Napoli 10 maggio 2001, in «Giur. comm.», 2002, II, p. 495.

<sup>55</sup> BONAFINI, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, cit., pp. 293 ss.; M. SILVETTI, *Diritto al compenso degli amministratori di società per azioni: rito applicabile alle controversie con la società e modificabilità del compenso*, in «Giur. merito», 2006, pp. 2415 ss. e, successivamente, D. SCARPA, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.*, Giuffrè, Milano 2013, p. 136. Parrebbero orientati in questo senso anche P. COMOGLIO e P. DELLA VEDOVA, *Lineamenti di diritto processuale societario*, Giuffrè, Milano 2006, p. 67, quando osservavano che il legislatore del 2003 aveva inteso includere nell'ambito di applicazione del rito societario tutte le controversie nascenti dalle norme in tema di società, onde vi rientravano anche le controversie relative a rapporti che, sebbene non originati dal contratto sociale, erano, in quanto disciplinati dagli artt. 2247 e ss. c.c., qualificabili «societari» (chiave di lettura che, replicabile con riguardo all'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, conferma le proposte interpretative che ho indicato nella nota 38).



aventi ad oggetto ‘rapporti societari’, da trattare secondo i dettami di detto rito speciale di cognizione (o da conoscere in arbitrato sottoposto alle regole del d.lgs. n. 5 del 2003<sup>56</sup>), dovessero includersi quelle nelle quali un amministratore reclamava un compenso. E allora: indipendentemente da quanto osservato nei paragrafi 3.1 e 3.2, di fronte alla nuova norma processuale dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, dire che il rapporto tra una società di capitali e il suo liquidatore (o il suo amministratore) è di lavoro parasubordinato o di opera professionale e che in ragione di ciò la controversia in ordine al suo compenso (alla restituzione di un compenso che si assumeva non dovuto<sup>57</sup>) non rientra nella competenza

<sup>56</sup> Trib. Modena 11 gennaio 2012, in «Giur. it.», 2013, p. 1355. Conformemente Trib. Torino 16 dicembre 2011, in «Giur. it.», 2012, p. 1819.

<sup>57</sup> Il caso di specie, come ho ricordato, vedeva una società per azioni rivolgersi, invocando l’art. 2033 c.c., al suo (ex) liquidatore per chiedergli la restituzione di somme da lui percepite – *in thesi*: indebitamente – a titolo di compenso.

Si sarebbe – allora – potuto porre il problema se la controversia davvero inerisse al «rapporto societario» fra la società e il suo organo liquidativo (o per meglio dire: alla corretta esecuzione di detto rapporto), o, proprio in quanto la domanda restitutoria era basata sull’indebito oggettivo, ne prescindesse. Pur non mancando qualche decisione che sembra in diversa tendenza (come quando si è negata l’applicabilità dell’azione di ripetizione di indebito alla domanda di restituzione di corrispettivi che in base al contratto non erano dovuti, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, non della norma generale dell’art. 2946 c.c. ma della disciplina propria del contratto: Cass. 28 maggio 2013, n. 13207, in «Rep. Foro it.», 2013, voce *Indebito*, n. 5), la giurisprudenza – e con essa la dottrina: cfr. E. MOSCATI, *Pagamento dell’indebito (artt. 2033-2040)*, nel *Comm. del cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma 1980 – sarebbe orientata in senso negativo. Si afferma infatti che l’indebito oggettivo opera, con tutte le sue regole, non solo quando manca un vincolo contrattuale o quando la causa di un pagamento sia venuta meno per essere venuto meno (ad esempio a seguito di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o inefficacia conseguente ad un’avveratasi condizione risolutiva) il vincolo contrattuale originariamente esistente in esecuzione del quale il pagamento stesso aveva avuto luogo, ma anche quando sia stato eseguito un pagamento che in base al contratto non avrebbe dovuto avere luogo (Cass. 23 febbraio 2006, n. 3994, in «Rep. Foro it.», 2006, voce ult. cit., n. 2 e Cass. 19 giugno 2008, n. 16612, in «Rep. Foro it.», 2008, voce cit., n. 4; si veda l’ampia motivazione di Cass. 4 aprile 2014, n. 7897, in «Vita not.», 2014, p. 843). Ciò posto, sul piano della competenza (e del rito) mi sembra si tratti di stabilire se la domanda di ripetizione di indebito prescinde o non dall’accertamento delle minori somme effettivamente dovute (o delle somme non dovute) in base al contratto o al rapporto cui si coordina la domanda ripetitoria (o se tale accertamento ha carattere solo incidentale rispetto alla domanda ripetitoria): e si vedano (con riguardo alla competenza della corte d’appello, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, della c.d. legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287, a pronunciarsi sulle domande restitutorie ex art. 2033 c.c. sul presupposto della nullità di un’intesa restrittiva della concorrenza o che nella declaratoria di nullità, totale o parziale, di un precedente contratto per violazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 287 del 1990 trovino un mero antecedente storico e logico) Cass. 27 ottobre 2005, n. 20923, in



del tribunale delle imprese, mi sembra proposizione non condivisibile.

3.4 Mentre mi accingo a licenziare per la stampa queste mie paginette, ho notizia di tre decisioni che accolgono la proposta interpretativa che ho illustrato e delle quali – nel segno dell’‘informazione giuridica’ tanto cara all’*amicus* cui è dedicato il nostro volume – è d’uopo dare conto.

a) La prima decisione è l’ordinanza *ex art.* 42 c.p.c. di Cass. 9 luglio 2015, n. 14369<sup>58</sup>.

Il S.C. era stato interpellato in relazione al provvedimento con il quale un giudice territoriale, cui gli amministratori di una società a responsabilità limitata si erano rivolti per contestare la deliberazione che li aveva revocati dalla carica nonché per reclamare un proprio diritto ad essere indennizzati<sup>59</sup> della lesione economica subita da un’anticipata fine dell’incarico non legittimata da giusta causa, ed al quale la società convenuta aveva, in via riconvenzionale, formulato domanda di risarcimento danni da *mala gestio* contro uno degli amministratori, aveva reputato che, diversamente dalla domanda riconvenzionale, quella principale non doveva essere conosciuta dal tribunale delle imprese ed aveva disposto la separazione delle due cause rimettendo al tribunale specializzato quella di esse reputata di sua competenza. I Magistrati nomofilattici, nel censurare tale decisione ed affermare che entrambe le domande dovevano

«Giur. comm.», 2006, II, p. 253, con nota di L. DELLI PRISCOLI, *Equilibrio del mercato ed equilibrio del contratto*, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25880, in «Foro it.», 2011, I, col. 1724 e in «Giur. it.», 2011, p. 2359, con nota di F. COSSIGNANI, *La competenza per materia della corte d’appello in materia di illeciti antitrust: vecchie aperture e recenti limitazioni*, nonché Cass. 23 febbraio 2012, n. 2777, nella motivazione, in «Foro it.», 2012, I, col. 2727; Cass. 2 giugno 1999, n. 5345, in «Fisco», 1999, col. 12731; Cass. 23 ottobre 1989, n. 4261, in «Foro it.», 1990, I, col. 531; Cass. 11 gennaio 1989, n. 71, nella motivaz. in «Foro it.», 1989, I, col. 2542; Pret. Torino 24 giugno 1987, in «Giust. civ.», 1988, I, p. 1626; Pret. Brindisi 15 gennaio 1988, in «Arch. locazioni», 1988, p. 171; Pret. Milano 6 luglio 1987, in «Arch. locazioni», 1988, p. 190.

Altro ancora, poi, si sarebbe potuto dire se la domanda fosse stata qualificata come azione sociale di responsabilità nei confronti dell’ex liquidatore.

<sup>58</sup> Poi edita in «Foro it.», 2015, I, col. 3886, con una mia nota (*Competenza del tribunale delle imprese sulle controversie fra amministratori e società*) che molto attinge dal presente studio.

<sup>59</sup> Nel senso che all’amministratore (o al liquidatore) revocato senza giusta causa non compete il risarcimento di un «danno» (come letteralmente afferma l’art. 2383, 3° comma, c.c.) ma un indennizzo, cfr. Trib. Roma 24 luglio 2013, in «Vita not.», 2013, p. 1461, con nota di M.L. COFANO, *Questioni vecchie e nuove in tema di revoca dell’amministratore (e del liquidatore) di società* e in «Riv. dir. impresa», 2015, p. 91, con nota di G. MIGNONE, *L’indennizzo dovuto all’amministratore e al liquidatore revocati senza giusta causa*; e in dottrina N. ABRIANI e P. MONTALENTI, *L’amministrazione: vicende del rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni*, in N. ABRIANI et al., *Le società per azioni*, vol. IV, *Tratt. di dir. comm.*, diretto da G. Cottino, CEDAM, Padova 2010, p. 597.

essere conosciute dal tribunale delle imprese, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «la formulazione dell'art. 3, 2° comma, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza di quel giudice [*id est*: del tribunale delle imprese] sulle cause e i procedimenti 'relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario', con l'ampio riferimento ai rapporti societari si presta tipicamente a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto fra l'amministratore e la società. Ne consegue che appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa».

Nell'espone le ragioni del suo verdetto, il S.C. ha sottolineato che la lettera della legge induce a comprendere nel suo raggio di applicazione 'tutti' i rapporti societari, fra i quali non può non comprendersi, «data l'essenzialità» della funzione gestoria, che «serve ad assicurare l'agire della società», quello con gli amministratori (e ciò, soggiunge l'ordinanza, senza poter distinguere le controversie riguardanti l'azione degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico da quelle concernenti il compenso degli amministratori stessi). Nell'evidenziare la natura esemplificativa dei rapporti «compresi» fra quelli «societari» catalogati dalla norma (il legislatore, con quel catalogo, non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del suo precetto, ma, al contrario, ha voluto «escludere ogni dubbio dell'interprete nella ricostruzione del generico concetto di rapporti societari»), la Corte ha poi indicato come significativo il fatto che le azioni di responsabilità contro gli organi sociali 'da chiunque' promosse siano accolte nell'alveo dei rapporti societari attribuiti alla competenza del tribunale delle imprese (si tratta di precisazione disciplinare intesa a fugare qualunque incertezza che il riferimento all'ipotesi dei rapporti 'societari' abbia a suggerire «un criterio di esegesi dei termini soggettivi della controversia», tale da far considerare riservate al tribunale delle imprese solo le «controversie implicanti la partecipazione della società o comunque dei soggetti coinvolti nella sua vita o tramite i quali si svolge il suo operare, quali i soci e appunto gli amministratori o i componenti dell'organi di controllo») ed ha infine sottolineato che detta soluzione interpretativa si accorda all'intenzione del legislatore di realizzare la concentrazione delle controversie individuate per materia presso appositi uffici specializzati.

b) La seconda decisione è la sentenza di Trib. Roma 28 settembre 2015, n. 19214<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> Questa decisione, inedita nel momento in cui scrivevo, è stata poi pubblicata nel sito <[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)> (ultimo accesso 02.03.2016), doc. n. 13713, nonché nel sito <[www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)> (ultimo accesso 02.03.2016).

Il Giudice capitolino era stato chiamato a pronunciarsi sull'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal sindaco di una società a responsabilità limitata per il pagamento dei propri compensi.

Dopo avere fatto richiamo alla decisione di Cass. 23 maggio 2014, n. 11448 (dalla quale ha preso spunto questo mio scritto) ed a quella di Cass. 9 luglio 2015, n. 14369 (della quale ho appena dato conto), il Tribunale di Roma ha prestato adesione alla lettura di quest'ultima, e ha «ribadito che l'art. 3, 2° comma, lett. a, d.lgs. 168/2003, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, ricomprende, stante l'ampio e generale riferimento ai 'rapporti societari', anche il complessivo rapporto fra l'amministratore e la società, quale specie del più ampio genere 'rapporti societari': senza poi nutrire dubbi di sorta in ordine alla possibilità di riferire tale regola anche al rapporto fra il sindaco e la società e, dunque, alla controversia concernente il compenso del sindaco stesso<sup>61</sup>.

c) La terza decisione è l'ordinanza di Trib. Viterbo 18 dicembre 2015<sup>62</sup>.

Interpellata dal presidente e amministratore delegato di una società a responsabilità limitata che, revocato dalla carica, reclamava ristoro del danno *ex art. 2383, 3° comma. c.c.*, la Corte tuscia ha ricusato la propria competenza in favore di quella del tribunale delle imprese osservando che l'art. 3, 2° comma, lett. a, del d.lgs. n. 168/2003 è norma «idonea a ricomprendere "tutti i rapporti societari"», fra i quali «deve così ricomprendersi il rapporto tra società e amministratori, considerato anche come l'operato di costoro, connotato da un vincolo di immedesimazione organica, si rivela funzionale alla vita della società» e precisando che «il legislatore ha [...] inteso riferirsi a tutte le controversie che vedono coinvolti la società e i suoi amministratori, peraltro anche senza distinzioni tra quelle rispettivamente riguardanti l'attività degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico, ovvero i diritti che, a titolo di compenso degli amministratori stessi, siano stati pattuiti tra costoro e la società».

---

<sup>61</sup> In questo senso anche Trib. Bergamo 25 giugno 2013 e Trib. Bergamo 31 luglio 2013, *citt.* nella nota 47.

<sup>62</sup> Questa decisione, resa in causa r.g. 4063/2014 (Pres. ed est. E. Capizzi), è inedita.

*Abstract*

Si prende spunto dalla massima tratta da un'ordinanza della Cassazione (che si reputa imprecisa) per discutere l'affermazione resa nella decisione secondo cui la controversia tra una società di capitali e il suo liquidatore (o il suo amministratore) in ordine alla spettanza del compenso non rientra nella competenza del tribunale delle imprese perché riguarda un rapporto di lavoro parasubordinato o di opera professionale. Si conclude nel senso che, indipendentemente dal fatto che il rapporto tra una società per azioni e il suo liquidatore o il suo amministratore non è né di lavoro parasubordinato né di opera professionale, la controversia sul loro compenso rientra, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, nella competenza del tribunale delle imprese perché riguarda un 'rapporto societario'.

